



---

T E R N A G R O U P

**PARTE SPECIALE "A"**

**REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA**

**AMMINISTRAZIONE**

**REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE**

**DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI**

**MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Approvazione AD
Luigi Michi
4 dicembre 2017

## INDICE

DEFINIZIONI .....	3
A.1 LA TIPOLOGIA DI REATI: REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto) .....	4
A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A., E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO .....	12
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione .....	12
A.2.2 Pubblici Ufficiali .....	13
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio .....	15
A.3 AREE A RISCHIO .....	18
A.3.1 Aree strumentali .....	20
A.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO E DI ATTUAZIONE .....	21
A.4.1 Linee-Guida Anticorruzione .....	26
A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ..	28

## **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "A".

**A.1 LA TIPOLOGIA DI REATI: REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto.

- ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che il reato di cui trattasi è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato previsto da quest'ultima disposizione.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. Ferma restando la natura privatistica del Gruppo, nella convinzione che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, il Gruppo volontariamente intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi, con gli Operatori del Settore Elettrico e nello svolgimento dell'attività espropriativa come meglio indicata al paragrafo A. 3 punto 6. In tali ambiti, l'ipotesi di reato di concussione potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente: (i): qualora un Esponente Aziendale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità, e (ii): nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale o Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto di una società del Gruppo concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per le società del Gruppo).

- **Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o

dei suoi poteri, o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es. offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Ferma restando la natura privatistica del Gruppo, nella convinzione che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, il Gruppo volontariamente intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi, con gli Operatori del Settore Elettrico e nello svolgimento dell'attività espropriativa come meglio indicata al paragrafo A. 3 punto 6.

In tale ambito, l'ipotesi di reato potrebbe rilevare sotto un duplice profilo e, precisamente: (i) qualora un Esponente Aziendale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio e (ii) nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale o Collaboratore Esterno (che nella fattispecie agisca in nome o per conto di una società del Gruppo) prometta o elargisca ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o al fine di fargli omettere o ritardare un atto d'ufficio o fargli compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

- ***Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).***

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

- ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

- ***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

- ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di corruzione e concussione summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;



- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 6) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 7) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (es. documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri

o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. è punibile a querela di parte.

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito

con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati nei rapporti con la P.A., esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 800 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000,00) e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

## **A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A., E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

I reati di cui alla presente Parte Speciale "A" trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

### **A.2.1 Enti della pubblica amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
  - 2.1. Presidenza del Consiglio dei Ministri
  - 2.2. Ministeri;

- 2.3. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
- 2.4. Dipartimento Politiche Comunitarie;
- 2.5. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 2.6. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- 2.7. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- 2.8. Banca d'Italia;
- 2.9. Consob;
- 2.10. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.11. Agenzia delle Entrate;
- 2.12. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Comunità Europea e Istituti collegati;
9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
  - 9.1. INPS;
  - 9.2. CNR;
  - 9.3. INAIL;
  - 9.4. ISTAT;
  - 9.5. ENASARCO;
  - 9.6. ASL;
10. enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

### **A.2.2 Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale

esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

### **A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto

pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);



- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

### **A.3 AREE A RISCHIO**

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio). Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con la P.A. in Italia e all'estero, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono le seguenti:

1. partecipare a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari, anche in associazione con un Partner (es.: *joint venture*, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.); soprattutto ove dette attività vengano svolte in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza (tenendo conto a tal fine anche della classifica stilata da *Transparency International* per determinare il rischio-paese) e ove vengano affidati incarichi di consulenza e/o rappresentanza. Rientra nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche: i) l'espletamento della commessa; ii) i rapporti con eventuali subappaltatori e iii) le attività di collaudo;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
3. l'espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi, anche all'estero, da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie, autorizzazioni per la costruzione di nuove linee, autorizzazioni per attraversamenti autostradali, ecc.);
4. intrattenimento, anche all'estero, di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze legislative, regolamentari, amministrativi o giudiziarie (ad es. Autorità

per l'Energia Elettrica ed il Gas, CONSOB, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Giudiziaria, ecc.), quando tali rapporti (incluso l'invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per il Gruppo stesso, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative;

5. partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della Pubblica Amministrazione, facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, AEEGSI, Agenzia dell'Entrate, Forze dell'Ordine;

6. gestione dei rapporti con gli Operatori del Settore Elettrico.

Con riferimento al reato di cui all'art. 25-*decies*, l'Area a Rischio individuata attiene:

1) gestione dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria, in Italia e all'estero.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo la Società deve effettuare le segnalazioni secondo le modalità previste.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il Modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **A.3.1 Aree strumentali**

Inoltre, costituiscono aree strumentali alla commissione dei reati sopra elencati:

1. la gestione delle procedure di gara pubblica in qualità di Stazione Appaltante, per l'affidamento di appalti per attività istituzionali e di appalti non strumentali;
2. l'affidamento di incarichi professionali e di consulenze;
3. la selezione, gestione ed incentivazione del personale;
4. le attività di volontariato aziendale e corporate giving;
5. la gestione del patrimonio immobiliare.

#### **A.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di assicurare che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa. Ciò al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali e Collaboratori Esterni) nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste a carico dell'OdV e dei responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da TERNA PLUS contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- Le Linee-Guida Anticorruzione;
- il Regolamento interno per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per acquisti, appalti e servizi;

- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- il Regolamento interno degli appalti di lavoro, forniture e servizi;
- regole, procedure ed istruzioni operative adottate per l'attività di programmazione e sviluppo della rete;
- le procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale;
- le Linee Guida relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi;
- le Linee Guida relative all'organizzazione di eventi del Gruppo;
- le Linee Guida e le istruzioni operative relative alla politica e alla gestione delle richieste di *corporate giving* quali, ad esempio, la Linea Guida sulla "*Politica di Corporate Giving*" (LG024), l'Istruzione Operativa sulla "*Gestione del Volontariato Aziendale*" (IO009CO); l'Istruzione Operativa sulla "*Gestione delle richieste di sponsorizzazioni e liberalità del Gruppo TERNA*" (IO004CO).la Nota Interna che regola la composizione della "*Commissione per la valutazione delle richieste di corporate giving*" (NI043CO) ed ogni altra *policy* in materia che il Gruppo deciderà di implementare;
- le Istruzioni Operative relative alla gestione delle richieste per la cessione a titolo gratuito dei beni aziendali quale, ad esempio, l'Istruzione che regola la "*Gestione delle richieste per la cessione dei beni aziendali*" (IO007CO);
- la norma ISO-37001, "*Anti-Bribery Management System*", le cui prescrizioni devono essere rispettate al fine di garantire la conformità del sistema anti-corruzione adottato dal Gruppo alla norma medesima, così da assicurare il mantenimento della certificazione.
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere nel Gruppo;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL applicabile.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico degli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali - di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di Reato;
4. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
- b) ricevere denaro o altra utilità offerti al fine di influenzare il processo decisionale nell'esercizio della delega in materia di espropri;
- c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es. sponsorizzazioni), al di fuori di quanto previsto dalle *policy* e prassi aziendali (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi liberalità - effettuato di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione - a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Gruppo. Le liberalità consentite si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché

volti a promuovere iniziative di carattere sociale, ambientale, umanitario e culturale (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- d) assumere o effettuare promesse di assunzione che non siano basate su criteri di oggettività, competenza e professionalità e che si concretino in favoritismi, nepotismi o forme clientelari idonee a determinare, nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, le stesse conseguenze previste al precedente punto c);
- e) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) ottenere compensi dagli Operatori del Settore Elettrico che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- i) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente;
- 2) in relazione alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (es. Guardia di Finanza) devono essere redatti e conservati gli appositi verbali concernenti il relativo procedimento;



- 3) gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a TERNA PLUS;
- 4) i contratti stipulati con i Fornitori e i Partner, devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a TERNA PLUS;
- 5) i contratti stipulati con Consulenti, Partner e Fornitori ai quali TERNA PLUS si affidi per il compimento di operazioni che coinvolgono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio devono prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si impegnano a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime;
- 6) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di piccola cassa;
- 7) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 8) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- 9) nell'ambito dei procedimenti di espropriazione in cui TERNA PLUS sia coinvolta in qualità di autorità espropriante, occorre garantire la tracciabilità di ogni fase della procedura che non sia di competenza ministeriale (cfr. dichiarazione di pubblica utilità, vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento coattivo).

In ambito aziendale esiste un robusto assetto normativo procedurale relativo all'esercizio dei poteri espropriativi per prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale A.

Per quanto concerne specificamente la gestione dei procedimenti penali instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria che vedono coinvolti Esponenti Aziendali o altri Destinatari (in relazione alle attività svolte per la Società) è fatto obbligo ad ogni Destinatario di non porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di non dare o di non promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:

- non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
- non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Inoltre, Terna, al fine di garantire l'adeguatezza, l'efficacia e la conformità del proprio sistema di gestione anti-corrruzione alle normative vigenti, ha ottenuto la certificazione ISO-37001, rilasciata a seguito delle verifiche espletate, con esito positivo, dall'Ente di accreditamento italiano.

La norma ISO-37001 definisce i requisiti di un sistema di gestione in materia di lotta alla corruzione, fornendo le direttive per stabilire, attuare, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione volto alla prevenzione della corruzione.

#### **A.4.1 Linee-Guida Anticorrruzione**

Tutti i principi sopra elencati vengono ricompresi nelle Linee-Guida Anticorrruzione adottata da TERNA PLUS al fine di prevenire il fenomeno corruttivo anche a livello transnazionale.

La *Policy* è ispirata alle più rilevanti normative internazionali e comunitarie in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, nonché al FCPA statunitense e al UK Bribery Act.

Essa si applica, altresì, ad ogni soggetto che presti la sua opera in nome e/o per conto di TERNA PLUS o di una società del Gruppo, sono ricompresi, dunque, consulenti, intermediari e fornitori.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di singole Società del Gruppo per lo svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, svolte in nome e/o per conto della Capogruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi.

## **A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'OdV di TERNA PLUS:

- a) proporre l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- b) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub Responsabili Interni;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
  - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nel Gruppo, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori

marginari di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV i responsabili delle Direzioni competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

In particolare, la struttura Presidio Modello 231 trasmette annualmente all'OdV un apposito flusso informativo avente ad oggetto le violazioni delle Linee-Guida Anticorruzione ovvero criticità rilevanti ai fini 231.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo A.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



---

T E R N A                    G R O U P

**PARTE SPECIALE "B"**

**REATI SOCIETARI**

Approvazione AD
Luigi Michi
4 dicembre 2017

## INDICE

DEFINIZIONI .....	2
B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25- <i>ter</i> del Decreto) .	3
B.2 AREE A RISCHIO .....	14
B.2.1 Aree strumentali .....	16
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE .....	17
B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	23
B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .....	23
B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .	31

### **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "B".

### **B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa



contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

## **1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI**

- ***False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui, fuori dei casi previsti dall'art.2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità si estende anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- ***Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 bis si configura, salvo che non costituisca più grave reato, se i fatti di cui all'art.2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta ovvero riguardano società non soggette a fallimento in quanto non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art, 1 del R.D. 16 marzo 1942, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- ***False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i

sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La punibilità si estende anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° co. cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° co. cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

In virtù di quanto detto, tale reato risulta non applicabile alla Società.

## **2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE**

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni

del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

### **3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ**

- ***Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

#### **4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI**

- ***Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il

pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Sulla portata di tale reato per le società quotate e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, vedi anche quanto riportato nella Parte Speciale "E".

## **5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA**

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)***

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- *bis* del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori

dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

## **6. TUTELA PENALE CONTRO LA CORRUZIONE**

### **• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che dia o prometta denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

- un amministratore;
- un direttore;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un sindaco;
- un liquidatore;
- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti;
- chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedenti.

La norma incrimina coloro che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Si segnala infine che il reato è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

### **• Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c. c.).**

Il Decreto legislativo 5 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, ha introdotto, tra l'altro, la fattispecie di "Istigazione alla



corruzione tra privati”, che punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1) e chiunque sollecita per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

\*\*\*\*\*

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati Societari, queste possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria e in sanzioni interdittive ex art. 9, comma secondo.

In particolare, nell'ipotesi di commissione di corruzione tra privati, si applicheranno sanzioni di natura pecuniaria da un minimo di quattrocento fino ad un massimo di seicento quote e sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma secondo.

Nell'ipotesi di istigazione alla corruzione, all'ente sarà applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di duecento fino ad un massimo di quattrocento quote, oltre che le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma secondo.

## **7. Estensione delle qualifiche soggettive**

- **Estensione delle qualifiche soggettive (Art. 2639 c.c.).**

La norma estende l'applicazione soggettiva dei reati previsti nella presente parte speciale, equiparando al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita (di fatto) in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Inoltre, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

## **B.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, le seguenti:

- 1.** la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
- 2.** la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1) relativi comunque alla Società;
- 3.** la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.);
- 4.** il compimento di operazioni straordinarie, endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

In relazione al reato di corruzione tra privati, le aree ritenute più specificatamente a rischio, anche tenendo conto delle attività svolte per le altre società del Gruppo, risultano essere le seguenti:

- 5.** la gestione degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alla definizione e al successivo adempimento delle previsioni contrattuali;
- 6.** la gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
- 7.** la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative (limitatamente alla definizione dei risarcimenti);
- 8.** le attività di investimento, in Italia e all'estero, con particolare riguardo alle fasi di negoziazione in trattative dirette o processi di vendita ad asta competitiva;

- 9.** la gestione dei rapporti con i media;
- 10.** la gestione dei rapporti con le agenzie di *rating*;
- 11.** la gestione dei rapporti con gli investitori e con gli analisti finanziari;
- 12.** La gestione dei rapporti con le Organizzazioni sindacali;
- 13.** la partecipazione a gare d'appalto;
- 14.** la gestione delle controversie con controparti, con particolare riguardo alla definizione di accordi transattivi;
- 15.** la gestione dei rapporti con l'incaricato alla revisione e/o la società di revisione.
- 16.** la gestione dei rapporti con gli Organismi di Certificazione;
- 17.** la gestione del patrimonio immobiliare industriale, civile strumentale e non, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e trasformazione mediante interventi di modifica delle opere.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizio dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo la Società deve effettuare le segnalazioni secondo le modalità previste.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **B.2.1 Aree strumentali**

Inoltre, costituiscono aree strumentali alla commissione del reato di corruzione tra privati:

1. la gestione delle procedure di gara pubblica in qualità di Stazione Appaltante, per l'affidamento di appalti per attività istituzionali e di appalti non strumentali;
2. l'affidamento di incarichi professionali e di consulenze;
3. la selezione, gestione ed incentivazione del personale;
4. le attività di volontariato aziendale e *corporate giving*.

### **B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e dagli altri Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società, nonché le eventuali procedure previste da TERNA PLUS contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le Linee-Guida Anticorruzione;
- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante;

- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti";
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci;
- le procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- il Modello di Controllo 262;
- il piano dei conti di Contabilità Generale;
- il manuale di Contabilità Industriale;
- le Linee Guida sulla approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni di interesse;
- le istruzioni operative per la conduzione degli appalti e degli appalti c.d. "non strumentali";
- le istruzioni operative sul processo di valutazione e approvazione delle opportunità di investimento;
- le Linee Guida relative ai sistemi di gestione delle certificazioni e degli accreditamenti;
- le istruzioni operative relative all'attività di *media relation* del Gruppo;
- le Linee Guida relative all'organizzazione di eventi del Gruppo;
- le Linee Guida relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi; le Linee Guida e le istruzioni operative relative alla politica e alla gestione delle richieste di *corporate giving*;
- le istruzioni Operative relative alla gestione delle richieste per la cessione a titolo gratuito dei beni aziendali;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in TERNA PLUS.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e gli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- 1.** astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;

- 2.** astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3.** tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera, compiuta e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) predisporre, esporre o comunicare fatti materiali non rispondenti al vero, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - (ii) omettere di esporre o di comunicare fatti materiali rilevanti o dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - (iii) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
- 4.** tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti.



In ordine a tale punto, è fatto divieto di presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;

- 5.** assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione legale o dei soci;
  - (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- 6.** effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- (ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti materiali non rispondenti al vero oppure omettere fatti materiali rilevanti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

(iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

**7.** osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- (v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

**8.** astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali

non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni o in un mercato regolamentato, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale E;

- 9.** assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
- 10.** astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro e dall'offrire liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Gruppo;
- 11.** accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte italiana o straniera (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 10;
- 12.** riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Partner che non trovino rispettivamente adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di *partnership* e prassi vigenti in ambito locale.

## **B.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **B.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel capitolo B. 2), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare.

#### **1. L'Amministratore Delegato o il diverso soggetto eventualmente individuato dall'Organo Amministrativo:**

- a) cura che il sistema interno di revisione legale dei conti sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:
  - le procedure amministrativo – contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
  - il *risk assessment*;
  - la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
  - il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;
  
- b) rilascia - in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai fini della formazione del bilancio, e di altre eventuali situazioni contabili infrannuali delle Società- una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società stessa;

c) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:

- i. l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- ii. che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui la medesima sia esposta.

Tali attestazioni, secondo quanto già disposto nel Modello di TERNA, dovranno essere trasmesse in originale al Dirigente Preposto di TERNA.

**2.** Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di attenersi a quanto previsto:

- a) nel "*Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni*" adottato dalla Capogruppo e recepito dalla Società;
- b) nella "*Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da persone rilevanti*", adottata dalla Capogruppo e recepita dalla Società.

**3.**

3.1 Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi, secondo quanto indicato nelle procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società.

3.2 Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto 4.1 dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 4.1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un

responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

- d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

**4.** Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta all'Organo Amministrativo, anche delegato, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte di TERNA (ed in particolare delle relative Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, d'intesa con la Direzione Affari Legali e Societari
- b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

**5.** Nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, poste in essere da TERNA PLUS direttamente o per il tramite della

Capogruppo, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di attenersi a quanto nelle Linee Guida per l'*Approvazione delle operazioni significative e gestione delle situazioni d'interesse* e nella *Procedura delle Operazioni con Parti Correlate* adottata dal Consiglio di Amministrazione di TERNA con delibera del 12 novembre 2010 e successive integrazioni.

- 6.** Nella gestione delle attività di approvvigionamento e dei rapporti con gli istituti di credito gli Esponenti Aziendali si impegnano a rispettare le procedure aziendali adottate dal Gruppo volte a prevenire condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
- 7.** In relazione alla gestione dei processi di investimento (es. acquisizioni e cessioni) gli Esponenti Aziendali si impegnano al rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, attraverso:
  - un'accurata analisi dell'*asset* oggetto del processo di investimento, svolgendo idonee attività di *due diligence* le cui risultanze trovino adeguato riscontro nelle previsioni contrattuali;
  - l'individuazione e il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse;
  - il coinvolgimento di più Direzioni all'interno del processo di contrattazione e successiva stipulazione degli accordi.
- 8.** Nei rapporti con investitori ed analisti finanziari gli Esponenti Aziendali garantiscono un'informativa chiara, tempestiva e coerente nel tempo che deve essere condivisa con il vertice aziendale attraverso il supporto di più Direzioni.
- 9.** Salvo espressa autorizzazione, gli Esponenti Aziendali si impegnano a non esprimere opinioni, rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni ai media per conto di TERNA PLUS al di fuori dei canali e delle modalità stabilite. L'organizzazione degli eventi aziendali dedicati agli organi di informazione è regolata in modo tale da evitare l'offerta di doni o forme di intrattenimento che possano influenzare l'obiettività di giudizio e l'indipendenza degli organi di informazione partecipanti.
- 10.** I contatti con gli esponenti aziendali di agenzie di *rating* e società di certificatori devono essere limitati allo scambio di



informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza.

- 11.** Nella gestione dei rapporti di *partnership*, TERNA PLUS adotta presidi volti ad impedire: i) che la Società possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive poste in essere dai propri *partner*; 2) che la Società ponga direttamente in essere condotte di tipo corruttivo volte ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
- 12.** Nella partecipazione a gare d'appalto, gli Esponenti Aziendali si astengono dall'intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o delle società concorrenti per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate e dall'utilizzo di eventuali percorsi - anche leciti - privilegiati o di conoscenze personali acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale. TERNA PLUS garantisce altresì che il responsabile del procedimento:
  - relazioni con tempestività e completezza il responsabile della Direzione competente sui singoli avanzamenti del procedimento;
  - comunichi, senza ritardo, al responsabile della Direzione competente eventuali comportamenti delle controparti volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità anche nei confronti di terzi.
- 13.** Nell'ambito della gestione di controversie con controparti e della conclusione di accordi transattivi, gli Esponenti Aziendali si impegnano ad agire in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità dell'iter decisionale.
- 14.** Nell'esecuzione delle operazioni infragruppo, gli Esponenti Aziendali si impegnano a farne precedere il compimento da un'adeguata valutazione e successiva motivazione da parte degli organi competenti. In relazione alla gestione di tali rapporti troverà in ogni caso applicazione quanto stabilito nel capitolo B.3.

- 15.** Nella selezione e gestione dei rapporti con la società di revisione legale e/o con il soggetto incaricato della revisione vengono rispettate le *policies* aziendali e le normative vigenti<sup>1</sup>. In particolare, TERNA PLUS adotta presidi volti a garantire l'osservanza dei requisiti professionali, delle incompatibilità e delle inconferibilità previste dalle legge.
- 16.** Al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo in relazione alla gestione dei rapporti sopra menzionati e in aggiunta a quanto nei medesimi stabilito, TERNA PLUS garantisce che ogni forma di liberalità (intendendosi per tali gli omaggi, le attività di intrattenimento e ospitalità, le contribuzioni caritatevoli e le sponsorizzazioni) che sia promessa o offerta a privati deve essere effettuata in buona fede e non motivata dall'aspettativa di reciprocità o dalla volontà di influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte.
- 17.** In relazione alla gestione di omaggi e attività di intrattenimento e ospitalità (congiuntamente, gli "Omaggi"), gli Esponenti Aziendali si impegnano a rispettare le procedure aziendali adottate da TERNA PLUS volte a prevenire condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
- 18.** In relazione alla gestione delle sponsorizzazioni e delle contribuzioni volte a promuovere iniziative di interesse sociale, ambientale, umanitario e culturale, gli Esponenti Aziendali si impegnano a rispettare le procedure aziendali adottate da TERNA PLUS volte a prevenire condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli.
- 19.** I contratti stipulati con i Consulenti, Partner e Fornitori ai quali TERNA PLUS si affidi per il compimento di operazioni che coinvolgono pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio devono prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si impegnano a non effettuare

---

<sup>1</sup> Si rammenta che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha riformato la disciplina del revisore legale e della società di revisione, introducendo nuove fattispecie penali (tuttavia non ricomprese nel Decreto 231): falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27); corruzione dei revisori (art. 28); impedito controllo (art. 29); compensi illegali (art. 30); illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31).

liberalità che superino il modico valore e che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione delle attività medesime.

## **B.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione legale, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione legale una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio:
  - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
  - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
  - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente

Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni qualvolta che ciò si renda opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo B.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



---

T E R N A G R O U P

**PARTE SPECIALE "C"**

**REATI DI TERRORISMO**

**E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

Approvazione AD
-----------------

Luigi Michi
-------------

4 dicembre 2017
-----------------

## INDICE

DEFINIZIONI.....	2
C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	4
C.2 AREE A RISCHIO.....	11
C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	12
C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	15
C.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	15
C. 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV.....	17

## **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "C".



## **C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

La presente Parte Speciale "C" si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al Decreto.

### **1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE**

- ***Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- ***Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale nonché, salvo il caso di addestramento, nei confronti della persona arruolata.

- ***Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui agli artt. 270 *bis* c.p. e 270 *quater* c.p., organizzi, finanzia o propagandi viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies* c.p.

- ***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Condotta con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)***

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- ***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- ***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

- ***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- ***Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

- ***Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)***

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- ***Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

## **2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI**

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali, in particolare:

- l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.
- L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea
- L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

### **3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999**

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa concretizzare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette, altresì, un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e deve essere:
  - (i) compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
  - (ii) fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività ed abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

\*\*\*\*\*

Per i Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico la sanzione pecuniaria applicabile all'Ente varia da un minimo di 200 ad un massimo di 1000 quote e dunque, considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati inoltre potranno essere applicate all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto.

## **C. 2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, nell'ambito delle attività di sviluppo a livello internazionale, le operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle c.d. "Liste Nominative" (di seguito definite congiuntamente le "Liste") collegate al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito internet della Banca d'Italia (sezione Unità di informazione Finanziaria (UIF) > contrasto al finanziamento del terrorismo > liste) ed indicate, altresì, nelle Liste pubblicate dall'*Office of Foreign Assets Control*;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

L'elenco di tali Liste è rinvenibile presso l'OdV e/o sul sito intranet della Capogruppo che lo aggiorna, anche col supporto della Direzione Sicurezza e Servizi.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo la Società deve effettuare le segnalazioni secondo le modalità previste.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.



### **C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Terrorismo, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e agli Esponenti Aziendali gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da TERNA PLUS contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:
  - a) Regolamento TERNA per la qualificazione delle imprese;
  - b) Monitoraggio delle imprese qualificate;
  - c) Regolamento TERNA per gli acquisti;
  - d) Trasparenza nel processo di approvvigionamento;

- procedure ed istruzioni operative in tema di valutazione delle controparti (si veda, come primo riferimento, la IO711SA);
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in TERNA PLUS.

La presente Parte Speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per i Destinatari di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quater* del Decreto);
2. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di Terrorismo;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;
6. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - residenti nei Paesi indicati nelle Liste, salvo esplicito assenso dell'OdV e dell'Amministratore Delegato della Società;

7. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
8. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
9. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

## **C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **C.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo C.2), gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, e della relativa somma;
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti.
3. nel caso in cui TERNA PLUS coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o i quali siano notoriamente controllati da soggetti contenuti nelle Liste medesime, queste devono essere automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte dell'OdV di TERNA PLUS;
4. nel caso in cui a TERNA PLUS vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'OdV. In particolare quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell'operazione stessa;
5. nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

6. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e Collaboratori Esterni devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

## **C. 5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV di TERNA PLUS in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Terrorismo sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) consultarsi periodicamente o quando necessario con il soggetto responsabile all'interno della Direzione Tutela Aziendale, anche al fine di valutare l'eventuale aggiornamento delle Liste.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta che ciò si renda opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo C.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



---

T E R N A G R O U P

**PARTE SPECIALE "D"**

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IN  
VIOLAZIONE DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE**

Approvazione AD Luigi Michi
--------------------------------

4 dicembre 2017
-----------------

## INDICE

DEFINIZIONI .....	3
D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25- <i>quinquies</i> ) E IN VIOLAZIONE DEL T.U. SULL'IMMIGRAZIONE (art. 25- <i>duodecies</i> ).....	4
D.2 AREE A RISCHIO .....	12
D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	13
D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	15
D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio.....	15
D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV .....	18



## **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "D".

**D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-*quinquies* del Decreto) E IN VIOLAZIONE DEL T.U. SULL'IMMIGRAZIONE (art. 25-*duodecies* del Decreto)**

**A) Reati contro la personalità individuale**

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

• ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

• ***Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)***

a) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque: Recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

- b) Favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne tragga profitto.

La fattispecie punisce anche chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

• ***Pornografia minorile<sup>1</sup> (art. 600-ter cod. pen.)***

La fattispecie punisce chiunque:

- a) utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico;
- b) recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli ne tragga altrimenti profitto;
- c) faccia commercio del materiale pornografico di cui ai suddetti punti.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma ovvero chiunque assista ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

---

<sup>1</sup> Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. È previsto un aggravamento di pena nel caso in cui il materiale sia di ingente quantità.

- ***Pornografia virtuale (art. 600-quater1 cod. pen.)***

Le ipotesi di reato di cui agli art. 600-ter e 600-quater si configurano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni reali.

- ***Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod.pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- ***Tratta di persone (art. 601 cod.pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, realizzi le stesse condotte su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine

di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizzi le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età

- ***Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

- ***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) (art. 603-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato è volta a tutelare i lavoratori che vengono reclutati al fine di essere sfruttati da un terzo - datore di lavoro.

In particolare, la norma punisce chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero sia il caporale e chiunque assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ovvero sia il datore di lavoro.

- ***Adescamento di minori<sup>2</sup> (art. 609-undecies cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura, se il fatto non costituisce più grave reato, nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui

---

<sup>2</sup> Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

all'art. 600-quater-1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adeschi un minore di anni sedici.

\*\*\*

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte di TERNA PLUS con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Per i Reati contro la personalità individuale all'Ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e dunque, considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, possono essere applicate all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto qualora l'Ente o la sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti Reati.

## **B) Reati previsti dal Testo Unico sull'immigrazione.**

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante *"Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25-duodecies, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano

violate le norme relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull'immigrazione).

Inoltre, la Legge del 17 ottobre 2017 n. 161, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*", ha inserito tra i reati presupposto quelli previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. sull'immigrazione.

- ***Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'art. 22, comma 12-*bis* del D.Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Per il Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare all'Ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

- ***Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 286/1998).***

Tali ipotesi di reato sono tese ad incriminare il fenomeno del traffico di migranti, che si configura nei casi in cui vengano compiuti atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. 286/1998 o, in ogni caso, diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente al fine di trarre profitto anche indiretto.

In particolare, l'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, punisce colui che «...*promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente*».

L'art. 12, comma 5, punisce colui che «*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma [dell'art. 12], favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme*» previste dal Testo Unico medesimo.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, per la prima fattispecie si prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, mentre per la seconda l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

In entrambi i casi è prescritta l'irrogazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.

Infine, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146 del 2006, assume rilevanza ai fini della presente parte speciale il traffico di migranti p. e p. dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 ed il favoreggiamento personale ex art. 378



c.p., nei casi in cui abbiano il carattere della transnazionalità ai sensi dell'art. 3 della Legge 146/06.

Il reato di traffico di migranti incrimina chiunque compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U 186/98 ovvero diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente al fine di trarre profitto anche indiretto.

Il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. incrimina chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali.

In particolare, la società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole), ma anche attivi, consistenti nella creazione di barriere ostative al compimento delle indagini.

Per quanto attiene ai profili sanzionatori, all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote nei casi di traffico di migranti transnazionale e la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote nei casi di favoreggiamento personale transnazionale.

## **D.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari;
3. attività di selezione del personale;
4. gestione operativa dei cantieri, con specifico riferimento al controllo degli accessi.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo la Società deve effettuare le segnalazioni secondo le modalità previste.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e gli altri Destinatari del presente Modello, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da TERNA PLUS contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- a) il Codice Etico;
- b) procedure relative alle modalità di svolgimento delle attività di *recruiting* e selezione esterna
- c) le procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale;
- d) il sistema disciplinare di cui al CCNL applicabile;

- e) regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:
- Regolamento TERNA per la qualificazione delle imprese;
  - Monitoraggio delle imprese qualificate;
  - Regolamento TERNA per gli acquisti;
  - Trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- f) procedure relative alla gestione della sicurezza nei cantieri (si veda, come primo riferimento, l'Istruzione operativa IO404SA sulla "gestione della sicurezza nei cantieri");
- g) linea Guida sull'Organizzazione della Salute e Sicurezza sul lavoro nelle attività all'estero del Gruppo Terna (LGO55);
- h) linea guida sulla "tutela dei diritti umani nel Gruppo Terna";
- i) ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere nel Gruppo.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

## **D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo D.2), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei Destinatari al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
3. in caso di assunzione diretta di personale da parte di TERNA PLUS, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
4. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di TERNA PLUS, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182

Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999”);

5. il Responsabile di cantiere che rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente il proprio responsabile che effettuerà le valutazioni e prenderà, ove necessario, gli opportuni provvedimenti;
6. il soggetto all'uopo preposto monitora gli accessi al cantiere, impedendo l'ingresso a coloro che risultino privi della prescritta autorizzazione;
7. nei contratti con Partner e Fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola con cui gli stessi dichiarano espressamente di aderire ai principi previsti dal Modello 231 e dal Codice Etico di Terna. Inoltre, i Collaboratori Esterni dovranno dichiarare se nei loro confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva per un reato 231 e se sia in corso un procedimento penale per un reato 231;
8. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
9. TERNA PLUS, in conformità alle politiche aziendali di Gruppo, è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di “*content filtering*”);
10. TERNA PLUS periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
11. nel rispetto delle normative vigenti, TERNA PLUS si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

12. TERNA PLUS valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
13. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Consulenti, Partner o Fornitori, TERNA PLUS è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
14. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti di Consulenti, Partner o Fornitori, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi di TERNA PLUS.

## **D.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV di TERNA PLUS in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni qualvolta ciò si renda opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo D.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.





---

T E R N A G R O U P

**PARTE SPECIALE "E"**

**MARKET ABUSE**

Approvazione AD Luigi Michi
4 dicembre 2017

## INDICE

DEFINIZIONI .....	3
E.1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DI MARKET ABUSE (art. 25- <i>sexies</i> del Decreto e art. 187- <i>quinquies</i> del TUF) .....	4
E.1.1 Le informazioni privilegiate .....	12
E.2 AREE A RISCHIO .....	16
E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE ...	18
E.3.1 Operazioni vietate e Operazioni sospette .....	19
E.3.1.1 Condotte sempre illecite .....	20
E.3.1.2 Condotte sospette .....	26
E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	30
E.4.1 Principi procedurali .....	30
E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV .....	35

## **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "E".

## **E.1 LE FATTISPECIE DI REATO E DI ILLECITO AMMINISTRATIVO DI MARKET ABUSE (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF)**

La presente Parte Speciale "E" si riferisce alle fattispecie di reato di abuso di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui agli artt. 8-10-12-14-15 della MAR (di seguito definita) nonché alle relative fattispecie di illecito amministrativo.
- capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF. La presente Parte Speciale tiene conto dell'abrogazione della Direttiva 2003/6/CE a seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 596/2014 ("**MAR**") e con le relative disposizioni di attuazione, oltre che con le disposizioni applicabili del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, 58 (il "**TUF**") e del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 19971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché tenendo conto degli orientamenti emanati in materia dalla *European Securities and Markets Authority* ("**ESMA**") e dalla Consob, e in particolare delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida Consob sulla "*Gestione delle informazioni privilegiate*" (le "**Linee Guida Consob**"), oltre che di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (edizione del mese di luglio 2015).

### **I REATI**

Per quanto attiene alla categoria dei reati presupposto, si rammenta che la Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies del Decreto, vi ha incluso le fattispecie normative di cui al suddetto capo II ed ha previsto, altresì, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote (cioè circa un milione e mezzo di euro). Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*sexies* del Decreto con alcuni esempi di condotte criminose rilevanti:

- ***Abuso di informazioni privilegiate (artt. 8 MAR e 184 TUF)***

Ai sensi dell'art. 8 MAR, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

Si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

- raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

L'utilizzo di tali raccomandazioni o induzioni costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Tale disciplina si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate:

- a) per il fatto che è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) per il fatto che ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) per il fatto che ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) per il fatto che è coinvolto in attività criminali;
- e) per circostanze diverse da quelle precedenti, ma comunque quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Quando una persona è una persona giuridica, questa previsione si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

- ***Comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 10 MAR)***

Ai sensi dell'art. 10 MAR, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione. Tale previsione si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui al precedente paragrafo rubricato "Abuso di informazioni privilegiate".

La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui al precedente paragrafo rubricato "Abuso di informazioni privilegiate" si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

- ***Manipolazione del mercato (artt. 12 MAR e 185 TUF)***

Ai sensi dell'art. 12 MAR, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

- a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

- i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
- ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;  
a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13 della MAR;
- b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
- c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

1. la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
2. l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
3. l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
  - i. interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
  - ii. rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
  - iii. crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
4. trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o



prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

5. l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

Sulla portata di tale reato per le società non quotate con riferimento al reato di agiotaggio (art. 2637 cod. civ.) e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, vedi anche quanto riportato nella Parte Speciale "B".

## **GLI ILLECITI**

La Legge Comunitaria 2004, ha introdotto il sistema del cd. "doppio binario" per cui, alle ipotesi penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato descritte possono sommarsi ipotesi di illecito amministrativo per gli stessi reati previste dalla Parte V, Titolo I – *Bis*, capo III del TUF agli artt. 187 *bis* e 187 *ter*.

Le prime sono accertate e sanzionate dalla magistratura penale, le seconde direttamente ed autonomamente dalla Consob.

L'Ente con riferimento a tali ipotesi di illecito amministrativo ed in aggiunta alla responsabilità personale di chi ha compiuto l'illecito, potrà essere dichiarato responsabile in virtù di quanto previsto all'art. 187-*quinquies* TUF per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Le definizioni degli illeciti amministrativi relativi all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale

elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

A tale titolo l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata - per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (sanzione che può arrivare fino a quindici milioni di euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo) e di manipolazione del mercato (sanzione che può arrivare fino a venticinque milioni di euro e che è aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo).<sup>1</sup> Anche in tal caso, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'articolo 187-*quinquies* del TUF non distingue, ai fini dell'onere della prova, il caso in cui l'autore del reato al quale è collegata la responsabilità amministrativa dell'ente sia un soggetto apicale o, invece, in posizione subordinata, prevedendo in entrambe le ipotesi l'onere probatorio in capo alla persona giuridica.

Si descrivono qui di seguito le fattispecie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF:

- ***L'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)***

La disposizione di cui all'art. 187-*bis* TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli *insider* primari già punite come reato dall'art. 184 TUF ("*chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio*"), sia quelle realizzate dagli *insider* secondari

---

<sup>1</sup> Si ricorda inoltre che l'Ente è obbligato al pagamento, in caso di insolvibilità della persona fisica condannata, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta (ex art. 197 c.p.).

(o *tippees*, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli *insider* primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli *insider* primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli *insider* secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa ("la sanzione prevista al comma 1" dell'art. 187-bis "si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti").

Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

- ***L'illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)***

La disposizione di cui all'art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione (compreso INTERNET), diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o "siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi). Anche in questo caso il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

La definizione dell'illecito amministrativo relativo alla manipolazione di mercato risulta dunque più dettagliata rispetto all'illecito penale e comprende:

- a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

- c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato previste dall'art. 13 della MAR o ammesse dall'ESMA o dalla Consob nel mercato interessato, ai sensi dell'art. 180, co. 1, lett. c) TUF. A tale proposito, con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 la Consob ha ammesso come prassi di mercato quelle inerenti a:

- a) l'attività di sostegno della liquidità del mercato;
- b) l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli.

Entrambe le prassi di mercato risultano ammesse a patto che le medesime siano poste in essere secondo le modalità previste dalla delibera, alla quale pertanto si rinvia al fine di poter approfondire le tematiche in oggetto.

### **E.1.1 Le informazioni privilegiate**

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nell'art. 7 MAR.

Secondo quanto previsto dalla MAR e recepito nelle procedure aziendali è opportuno individuare e fornire le seguenti definizioni connesse con il concetto di informazione privilegiata. Pertanto, si ritiene:

1. "Informazione Privilegiata": l'informazione definita come tale ai sensi della normativa vigente e, in particolare, l'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – TERNA PLUS ovvero o uno o più strumenti finanziari emessi da TERNA che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto

significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Ai fini di quanto precede, si considera in particolare che un'informazione ha un carattere preciso se essa: a) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto a) sui prezzi degli strumenti finanziari, del relativo strumento finanziario derivato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri di cui sopra in merito alle Informazioni Privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per TERNA PLUS alla luce della significatività delle attività delle predette Società Controllate.

2. “Tipi di Informazioni Rilevanti”: i tipi di informazioni che TERNA PLUS ritiene generalmente rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente TERNA PLUS medesima (o una Società Controllata nei limiti in cui l’informazione rilevi direttamente anche per TERNA PLUS) e che, sulla base delle relative caratteristiche, dell’esperienza e di altre circostanze possono astrattamente assumere, in un successivo momento, natura potenzialmente privilegiata e/o privilegiata.
3. “Informazioni Potenzialmente Privilegiate” (o “Specifiche Informazioni Rilevanti” secondo la definizione delle Linee Guida Consob): specifiche informazioni, che di norma rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti, che a giudizio di TERNA PLUS risultano effettivamente rilevanti in quanto presentano tutte le caratteristiche per poter ragionevolmente divenire, in un secondo, anche prossimo, momento, un’Informazione Privilegiata, ma che ancora mancano di uno o più dei requisiti richiesti per qualificare un’informazione come privilegiata ai sensi della normativa vigente.

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto dal TUF e dalla Consob per le società quotate.

La Consob, infatti, nell'ambito del Regolamento Emittenti, conformemente alle previsioni normative introdotte nel Titolo III, Capo I art. 114 e segg. del TUF ha disciplinato le modalità e i termini delle comunicazioni al pubblico dei flussi informativi aventi ad oggetto fatti *price sensitive* da quest'ultimo previste.

In relazione a tali modifiche, la Consob<sup>2</sup> ha inoltre fornito indicazioni ed interpretazioni sul corretto adempimento di tali obblighi informativi, in parte riportati nel successivo capitolo E.4.1.

Con riguardo alla nozione di Informazioni Privilegiate ed alla potenziale idoneità di taluni comportamenti ad integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, è opportuno ricordare come TERNA PLUS adotti procedure ed istruzioni operative tra le quali anche un "Regolamento di *compliance* per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato" (il "Regolamento").

Sulla base di quanto contenuto nel suddetto Regolamento, i Destinatari del Modello hanno a disposizione uno strumento operativo per poter valutare se i propri comportamenti possano integrare i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e conseguentemente prevenire condotte che potenzialmente potrebbero essere fonte di responsabilità amministrativa per TERNA PLUS.

---

<sup>2</sup> Linee Guida Consob n.1/2017 dell'ottobre 2017 e relative alla "Gestione delle informazioni privilegiate".

## **E.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in relazione alle attività svolte per le altre Società del Gruppo, le seguenti:

1. gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, agenzie di rating, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
2. gestione di Informazioni Privilegiate relative a TERNA PLUS (direttamente o indirettamente) e/o ad Operatori del Settore Elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di M&A;
3. redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti TERNA PLUS e le Società appartenenti al Gruppo, destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale;
4. acquisizione/vendita/emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari, propri o di terzi, sui mercati regolamentati.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate - in tutto o in parte- in nome e/o per conto della Capogruppo dalle Società in virtù della sottoscrizione di contratti o di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo le Società devono effettuare le segnalazioni secondo le modalità nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali secondo le modalità previste per gli Esponenti Aziendali.



Le Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo se nell'attività d'indirizzo strategico della stessa vengano formulati indirizzi che comportino criticità nell'applicazione del modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti del Gruppo, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti ivi previsti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire ai Destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per TERNA PLUS considerate dalla Consob quali operazioni integranti abusi di mercato, ovvero operazioni "sospette" (per il compimento di queste ultime è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo e di previa autorizzazione);
- b) indicare i principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- c) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare la normativa vigente comunitaria e nazionale nonché tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, tra cui:

- il Codice Etico;
- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;
- la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;

- la Procedura sull'internal dealing;
- regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA PLUS per la tenuta del "Registro delle Informazioni Potenzialmente Privilegiate";
- regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA PLUS relative agli orientamenti per l'identificazione della natura potenzialmente privilegiata e privilegiata dell'informazione aziendale e dei presupposti per l'applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione;
- ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere nel Gruppo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

### **E.3.1 Operazioni vietate e Operazioni sospette**

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di operazioni e/o condotte, astrattamente ipotizzabili in TERNA PLUS, da considerarsi:

- a) Condotte sempre vietate, in quanto tali da integrare un illecito di abuso di mercato (E.3.1.1),  

oppure
- b) Condotte sospette, in quanto suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato (E.3.1.2).

Nell'ipotesi *sub* (B) le operazioni possono ugualmente essere effettuate, ma a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato), che le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della

funzione o dell'unità competente e, infine, che ne sia data comunque informativa all'OdV.

Gli esempi di comportamento di seguito indicati si basano in prevalenza sulle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

### **E.3.1.1 Condotte sempre illecite**

- *Insider trading*

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di condotte integranti la fattispecie di *insider trading* che potrebbero ipoteticamente verificarsi in TERNA PLUS, fermo restando che per l'individuazione specifica delle condotte vietate si rinvia alla MAR. Dette condotte sono da considerarsi sempre vietate.

1. la negoziazione diretta o indiretta - posta in essere utilizzando informazioni privilegiate (ottenute dagli Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo) - di azioni (o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni) della Capogruppo ovvero di altra Società del Gruppo, nonché di società clienti o concorrenti, o di altre società, qualora l'operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio a TERNA PLUS. Da tali comportamenti, solitamente posti in essere dalle società emittenti o dai soggetti che le controllano, devono essere tenuti distinti i comportamenti relativi alla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla regolamentazione. Tali ultime attività potranno comunque essere compiute nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
2. la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate (ottenute da Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo), salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio a TERNA PLUS.

3. la raccomandazione a terzi o l'induzione, sulla base di informazioni privilegiate (ottenute da Esponenti Aziendali in ragione della propria posizione all'interno del Gruppo o da terzi per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo), ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio a TERNA PLUS.

- *Manipolazione del mercato*

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi<sup>1</sup> di condotte integranti la fattispecie di manipolazione del mercato che potrebbero ipoteticamente verificarsi in TERNA PLUS, fermo restando che per l'individuazione specifica delle condotte vietate si rinvia alla MAR ed a quanto precedentemente indicato nel paragrafo E.1. Dette condotte sono da considerarsi sempre vietate.

- a) acquisto, anche da parte di soggetti collusi tra loro, di posizioni di uno strumento finanziario sul mercato secondario dopo la collocazione sul mercato primario, per fissare il prezzo a un livello artificiale e generare interesse tra gli investitori — prassi generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi» («colluding in the after-market of an Initial Public Offer where colluding parties are involved»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
- i) insolita concentrazione di operazioni e/o ordini di compravendita, in termini generali o da parte di una sola persona che utilizza uno o più conti o da parte di un numero limitato di persone;
  - ii) operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare il prezzo o il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;

---

<sup>1</sup> Reg. delegato UE 2016/522

- b) effettuare operazioni o ordini di compravendita in modo tale da impedire che i prezzi dello strumento finanziario scendano al di sotto di un determinato livello o lo superino, principalmente per evitare conseguenze negative derivanti da variazioni del prezzo dello strumento finanziario — prassi generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo» («creation of a floor, or a ceiling in the price pattern»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
- i) operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione di negoziazione;
  - ii) operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento o sia determinante in particolare per il calcolo dei requisiti in materia di margini;
- c) trarre vantaggio dall'influenza significativa di una posizione dominante sull'offerta o la domanda di meccanismi di consegna di uno strumento finanziario per creare o rendere probabile una distorsione sostanziale dei prezzi ai quali altri soggetti devono consegnare, prendere in consegna o rinviare la consegna al fine di adempiere i propri obblighi — prassi generalmente nota come «abusive squeeze»;
- d) effettuare negoziazioni o inserire ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo dello stesso strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione — prassi generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» («inter-trading venues manipulation»). Questa prassi può essere illustrata anche dal seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: effettuare un'operazione, modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di calcolo del prezzo di una qualsiasi altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi;

- e) aderire ad accordi per la vendita o l'acquisto di uno strumento finanziario senza variazioni degli interessi beneficiari o del rischio di mercato o con il trasferimento dell'interesse beneficiario o del rischio di mercato tra soggetti che agiscono di concerto o in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «wash trades». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
- i) ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di soggetti durante un determinato periodo di tempo;
  - ii) operazioni o ordini di compravendita che modificano o è probabile che modifichino la valutazione di una posizione senza diminuirne/aumentarne le dimensioni;
- f) aderire a ordini di compravendita o partecipare a un'operazione o una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come «painting the tape»;
- g) effettuare operazioni a seguito dell'inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno stesso soggetto o da soggetti diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «improper matched orders». Questa prassi può essere illustrata anche dal seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità o lo spessore del book di negoziazione (order book) non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione;
- h) un'operazione o una serie di operazioni progettate per celare la proprietà di uno strumento finanziario violando gli obblighi di comunicazione attraverso il possesso dello strumento finanziario a nome di uno o più soggetti in collusione tra loro. Le comunicazioni sono fuorvianti per quanto riguarda il reale possessore sottostante dello strumento finanziario — prassi generalmente nota come celare la proprietà («concealing ownership»);

- i) assumere una posizione long (lunga) in uno strumento finanziario e poi effettuare ulteriori attività di acquisto e/o diffondere informazioni positive fuorvianti relative allo strumento finanziario allo scopo di aumentarne il prezzo attirando altri acquirenti. Quando il prezzo è a un livello artificialmente elevato, la posizione long detenuta è liquidata — prassi generalmente nota come «pump and dump»;
- j) assumere una posizione short (corta) in uno strumento finanziario e poi effettuare ulteriori attività di vendita e/o diffondere informazioni negative fuorvianti relative allo strumento finanziario allo scopo di abbassarne il prezzo attirando altri venditori. Quando il prezzo è sceso, la posizione detenuta viene chiusa — prassi generalmente nota come «trash and cash»;
- k) inserire quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e/o mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come «quote stuffing»;
- l) inserire ordini di compravendita o una serie di tali ordini o effettuare operazioni o serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere o aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come «momentum ignition». Questa prassi può essere illustrata anche dall'alto tasso di ordini cancellati (ad esempio coefficiente ordini-negoziazioni), che può essere associato a un tasso relativo al volume (ad esempio numero di strumenti finanziari per ordine);
- m) acquistare o vendere uno strumento finanziario deliberatamente nel momento di riferimento della sessione di contrattazione (ad esempio al momento dell'apertura, della chiusura, del regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come «marking the close». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
  - i) inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione (order book)



centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell'asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto/basso di quanto sarebbe altrimenti;

- ii) esecuzione di operazioni o presentazione di ordini di negoziazione in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione che, per le loro dimensioni rispetto al mercato, hanno chiaramente un impatto significativo sull'offerta o sulla domanda oppure sul prezzo o sul valore;
- iii) operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare/diminuire il prezzo o di aumentare il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;
- n) inserire ordini che vengono rimossi prima dell'esecuzione in modo da creare o che sia probabile creare, in modo fuorviante, l'apparenza di domanda o offerta di uno strumento finanziario a quel prezzo — prassi generalmente nota come «inserire ordini senza avere l'intenzione di eseguirli» («placing orders with no intention of executing them»). Questa prassi può essere illustrata anche dal seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: ordini di compravendita inseriti a un prezzo tale che aumentano la domanda o diminuiscono l'offerta e hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo di uno strumento finanziario collegato;
- o) inserire ordini di compravendita che aumentano la domanda (o diminuiscono l'offerta) di uno strumento finanziario, al fine di aumentarne (o diminuirne) il prezzo — prassi generalmente nota come «advancing the bid»;
- p) diffondere informazioni false o fuorvianti relative al mercato tramite i media, Internet incluso, o con qualsiasi altro mezzo, che provocano o è probabile che provochino variazioni del prezzo di uno strumento finanziario in senso favorevole alla posizione detenuta o a un'operazione programmata dalla persona o dalle persone coinvolte nella diffusione di tali informazioni;

- q) aprire una posizione in uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo aver comunicato pubblicamente e con grande enfasi il lungo periodo di detenzione dell'investimento – prassi generalmente nota come aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo la sua comunicazione al pubblico («opening a position and closing it immediately after its public disclosure»).

### **E.3.1.2 Condotte sospette**

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di condotte suscettibili di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato), che potrebbero ipoteticamente verificarsi in TERNA PLUS. Detti comportamenti possono essere tenuti purché sussista un giustificato motivo e siano debitamente autorizzati.

1. Partecipazione a gruppi di discussione o chatroom su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati (e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti). Lo scambio di informazioni ottenuto nell'ambito di queste iniziative potrebbe essere suscettibile di determinare una ipotesi di abuso di mercato. Di conseguenza le iniziative in questione possono essere espletate solo se si tratti di incontri istituzionali per i quali sia già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere privilegiato sia evidente;
2. Inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario poste in essere, ad esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno degli interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto;
3. Inusuale ripetizione di operazioni tra un piccolo numero di soggetti in un determinato periodo di tempo;
4. Compimento di operazioni che apparentemente sembrano non avere alcuna altra motivazione se non quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario, specie quando gli ordini di questo tipo finiscono per portare alla esecuzione di contratti nei periodi di negoziazione utili alla

determinazione di prezzi di riferimento (ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni);

5. Inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni *price sensitive* relative alla stessa. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni nel controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni;
6. Conferimento di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano alla esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;
7. Compimento di operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;
8. Compimento di operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;
9. Compimento di operazioni che, effettuate proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;
10. Compimento di operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;
11. Compimento di operazioni che sembrano tentare di far segnare un prezzo di mercato allo strumento finanziario mentre la sua liquidità non è sufficiente per far segnare un prezzo nella sessione di negoziazione (a meno che le regole o i meccanismi di funzionamento del mercato permettano esplicitamente tali operazioni);

12. Compimento di operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (con riferimento ad esempio ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai *trading alt* sui prezzi);
13. Modificazione del *bid-ask spread* (come calcolato dal sistema di negoziazione) proprio quando un'operazione deve essere conclusa o eseguita e questo *spread* è un fattore per la determinazione del prezzo dell'operazione stessa;
14. Cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;
15. Compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato
16. Compimento di operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;
17. Compimento di operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini;
18. Ipotesi in cui un soggetto apra un conto e conferisca subito l'ordine di effettuare un'importante operazione o, operando su mercati all'ingrosso, conferisca ordini inusuali o di eccezionale rilevanza su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal caso la circostanza che il soggetto insista perché l'ordine sia eseguito con particolare urgenza o prima di un certo orario;
19. Ipotesi in cui l'operazione o la strategia di investimento effettuata da un soggetto sia sensibilmente diversa dalle precedenti strategie di investimento poste in essere dallo stesso per tipologia di strumento finanziario o per controvalore investito o per dimensione dell'ordine o per durata dell'investimento, ecc.. Si indicano al riguardo alcuni esempi:

- il soggetto vende tutti i titoli che ha in portafoglio per investire la riveniente liquidità su uno specifico strumento finanziario;
  - il soggetto, che in passato ha investito solo in fondi comuni, richiede all'improvviso di acquistare strumenti finanziari emessi da una specifica società;
  - il soggetto, che in passato ha investito solo in *blue chip*, sposta i suoi investimenti su un titolo illiquido;
  - il soggetto, che in passato ha attuato strategie di investimento di lungo periodo (*buy and hold*), effettua all'improvviso un acquisto di uno specifico strumento finanziario appena prima dell'annuncio di un'informazione *price sensitive* e, quindi, chiude la posizione;
20. Ipotesi in cui un soggetto richieda specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito (questo esempio presuppone qualcosa di più serio di un semplice ordine al prezzo di mercato);
21. Ipotesi in cui si verifichi una operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager di un soggetto prima dell'annuncio di un importante evento societario;

## **E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **E.4.1 Principi procedurali**

Coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) il sistema di *corporate governance*, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la Procedura sull'*internal dealing*, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni.

#### **1. Mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti**

Al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni Privilegiate previsti dalla normativa vigente, TERNA PLUS, tenendo conto anche delle specificità dell'attività che svolge, individua e monitora i Tipi di Informazioni Rilevanti.

#### **2. Il trattamento delle Informazioni Privilegiate**

Il trattamento delle Informazioni Privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure interne che devono prevedere:

- compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle Informazioni Privilegiate (i "Responsabili");
- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno del Gruppo delle stesse;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate;

- l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate o destinate a divenire tali. In particolare devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione cui siano connesse Informazioni Privilegiate, le persone coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita sottoscrizione.

### ***3. Obblighi gestionali informativi e di divulgazione dell'informativa esterna***

TERNA PLUS comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente TERNA PLUS, garantendo che esse siano rese pubbliche secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in modo da consentire un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico ed evitando di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

In deroga a quanto precede, TERNA PLUS può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi di TERNA PLUS;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) TERNA PLUS sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Si ritiene opportuno segnalare infine alcune norme che prevedono a carico degli emittenti ulteriori obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob:

### **Comunicazioni al pubblico**

- a) Informazione su operazioni straordinarie (Capo II, Sezione IV, articoli 70 e seguenti del Regolamento Emittenti);
- b) Informazione Periodica (Capo II, Sezione V, articoli 77 e seguenti del Regolamento Emittenti);
- c) Altre informazioni (Capo II, Sezione VI, articoli 84 e seguenti del Regolamento Emittenti).

### **Comunicazioni alla Consob**

- a) Informazione su operazioni straordinarie (Capo II, Sezione IV, articoli 70 e seguenti del Regolamento Emittenti);
- b) Informazione Periodica (Capo II, Sezione V, articoli 77, 81 e 82 del Regolamento Emittenti);
- c) Altre informazioni (Capo II, Sezione VI, articoli 85bis del Regolamento Emittenti; Titolo III, Capo I, Sezione I, articolo 117 e seguenti del Regolamento Emittenti).

#### ***4. Informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti"***

La gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da "soggetti rilevanti" deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:

- l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;
- l'ambito dei soggetti interessati ("soggetti rilevanti") e delle "persone strettamente associate";
- la tipologia delle operazioni interessate;
- la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;
- la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;
- il flusso delle comunicazioni;
- l'ambito delle operazioni esenti;



- le modalità di diffusione delle informazioni;
- lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far pervenire all'emittente.

### **5. Controlli sull'andamento dei titoli azionari**

Vengono effettuati, nei giorni di mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei titoli azionari di TERNA volti a segnalare eventuali punti di rischio (es. quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora dell'acquisto).

### **6. Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione**

Le procedure interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato dall'art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.

### **7. Informativa all'OdV in caso di operazioni sospette**

In ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:

- si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato);
- le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente;
- ne sia data comunque informativa all'OdV.

### **8. Formazione**

TERNA PLUS predispone un programma di formazione-informazione periodica dei Destinatari della presente Parte Speciale sui reati e gli illeciti amministrativi di *market abuse* e sulle relative procedure aziendali in essere.

### **9. Derogabilità alle procedure in caso di urgenza**

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui ai paragrafi E.3.1 e E.4, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In

questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

## **E.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'OdV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di abuso di mercato sono i seguenti:

- a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale;
- c) con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
  - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di abuso di informazioni privilegiate;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi Dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
  - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- d) con riferimento alle altre attività a rischio:
  - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
  - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza;
  - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
  - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i Referenti 231 ed i responsabili delle strutture competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale che, in

ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta che sia ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo E.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



---

T E R N A G R O U P

**PARTE SPECIALE "F"**

**REATI DI RICICLAGGIO  
ED  
AUTORICICLAGGIO**

Approvazione AD 4 dicembre 2017
------------------------------------

Luigi Michi
-------------

## INDICE

DEFINIZIONI .....	3
F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO (art. 25- <i>octies</i> del Decreto) .....	4
F.2 AREE A RISCHIO .....	11
F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE -PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE .....	13
F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	16
F.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .....	16
F.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22

## **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "F".

## **F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto)**

La presente Parte Speciale F si riferisce ai reati di riciclaggio/autoriciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni<sup>1</sup> (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

TERNA PLUS , inoltre, agisce nel rispetto delle raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo emanate dall'Organismo internazionale *Financial Action Task Force* (FATF-GAFI) che coordina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed ogni altra normativa applicabile in materia applicabile al Gruppo.

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- ***Ricettazione (art. 648 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata laddove il fatto riguardi denaro o cose provenienti da alcune fattispecie di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato, ed è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

- ***Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia

---

<sup>1</sup> L'ultima delle quali è intervenuta con il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, con cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 ("IV Direttiva Antiriciclaggio").



in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dai sopravvisti articoli, un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

È opportuno evidenziare che, per quanto riguarda tutti i reati sopra menzionati, le relative disposizioni si applicano anche laddove l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

\*\*\*\*

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. all'art. 49, la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.;
2. all'art. 17, l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari dello stesso (i cosiddetti "Soggetti Obbligati", elencati all'art. 3) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. all'art. 31, specifici obblighi a carico dei Soggetti Obbligati di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nonché, in particolare, copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale (ovvero copia avente efficacia probatoria) delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni);
4. all'art. 35, l'obbligo, a carico dei Soggetti Obbligati, di segnalazione di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
5. all'art. 42, determinati obblighi di astensione a carico dei Soggetti Obbligati, in particolare nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela;
6. all'art. 46, specifici obblighi di comunicazione a carico dei membri del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione presso i Soggetti Obbligati.

I Soggetti Obbligati, sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., 5. e 6., sono indicati all'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio. Essi sono:

- 1) Gli intermediari bancari e finanziari. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
  - banche;
  - Poste Italiane S.p.A.;
  - istituti di moneta elettronica (IMEL);
  - società di intermediazione mobiliare (SIM);
  - società di gestione del risparmio (SGR);
  - società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  - le imprese di assicurazione che operano nei rami "vita".
  
- 2) Gli altri operatori finanziari. Tra questi figurano, ad esempio:
  - le società fiduciarie;
  - i mediatori creditizi;
  - i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta.
  
- 3) I professionisti, tra i quali si indicano:
  - i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
  - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
  - i revisori legali e le società di revisione legale.
  
- 4) Gli altri operatori non finanziari, tra cui figurano, ad esempio:
  - i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche;
  - i gestori di case d'asta o gallerie d'arte;
  - gli operatori professionali in oro;
  - i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori.
  
- 5) I prestatori di servizi di gioco.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, TERNA PLUS non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali potrebbero in astratto commettere uno dei Reati di Riciclaggio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Inoltre, l'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio prevede una serie di obblighi anche a carico dei clienti dei Soggetti Obbligati, tra cui l'obbligo di:

- fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai Soggetti Obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva nonché di fornire dette informazioni ai Soggetti Obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela<sup>2</sup>.

L'art. 25-*octies* del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"), può, pertanto, in astratto, applicarsi a TERNA PLUS.

- ***Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

---

<sup>2</sup> Tali informazioni devono venire acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

\*\*\*\*

Come emerge dalla descrizione del reato di autoriciclaggio summenzionato, lo stesso ha come presupposto necessario la commissione di altri reati "a monte". Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga al fine dell'autoriciclaggio. Viceversa, TERNA PLUS ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità alla seguente tipologia di reato d'impresa non prevista direttamente dal Decreto ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risulta comunque potenzialmente configurabile in relazione a condotte finalizzate all'autoriciclaggio.

- ***I reati tributari***

I reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", sono:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- c) Dichiarazione infedele;
- d) Omessa dichiarazione;
- e) Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- f) Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- g) Omesso versamento di ritenute dovute o certificate;

- h) Omesso versamento di IVA;
- i) Indebita compensazione;
- j) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Sebbene tali fattispecie non siano contemplate nell'elenco dei Reati Presupposto, TERNA PLUS, nella convinzione che una politica di tolleranza zero nei confronti dell'autoriciclaggio costituisca presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*, ha deciso di considerarle all'interno della presente Parte Speciale.

\*\*\*\*\*

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica allente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

## **F.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in relazione alle attività svolte per le altre Società del Gruppo, le seguenti:

1. rapporti con Fornitori e Partner a livello nazionale e transnazionale;
2. relazioni con controparti, diverse da Partner e Fornitori, con cui la società ha rapporti per lo sviluppo, anche all'estero, dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica o per l'identificazione di opportunità di sviluppo del business anche all'estero e gestione delle successive relazioni contrattuali e commerciali da esse nascenti anche da parte di altre società del Gruppo;
3. gestione dei flussi finanziari;
4. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali; predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione delle imposte;
5. gestione delle attività di *corporate giving*, liberalità e sponsorizzazioni;
6. gestione del patrimonio immobiliare industriale, civile strumentale e non, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e trasformazione mediante interventi di modifica delle opere;
7. gestione dei rapporti infragruppo, con specifico riferimento alla gestione dei contratti *intercompany*;
8. gestione delle operazioni straordinarie.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate - in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Capogruppo dalle Società in virtù della sottoscrizione di contratti o di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo le Società devono effettuare le segnalazioni secondo le modalità nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali.

Le Società sono tenute ad evidenziare alla Capogruppo se nell'attività d'indirizzo strategico della stessa vengano formulati indirizzi che comportino criticità nell'applicazione del modello adottato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.



### **F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi – che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Regolamento interno per la qualificazione delle imprese;
- le procedure aziendali e ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali (si vedano, come primi riferimenti l'Istruzione Operativa IO711SA sulla valutazione delle controparti e la Linea Guida 012 sul *Fraud Management*);
- regole di *corporate governance* adottate dalla Società;

- la politica di *Corporate Giving* del Gruppo; (si veda, come primo riferimento la Linea Guida 014);
- le regole in materia di gestione del patrimonio (si veda, ad esempio, l'Istruzione Operativa IO101PM);
- le procedure relative alla gestione dei rapporti infragruppo;
- le procedure relative alla gestione delle attività propedeutiche; connesse o successive agli adempimenti fiscali quali le procedure di ciclo attivo e passivo, le procedure sulla liquidazione delle imposte dirette, etc.;
- le procedure relative alla gestione della finanza e tesoreria;
  - Modello di controllo 262<sup>1</sup> e istruzioni operative di attuazione;
  - Regolamento del Dirigente Preposto;
  - Procedura relativa all'*International Business Development*.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- 1.** astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
- 2.** astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3.** tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partner anche stranieri;
- 4.** non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque

---

<sup>1</sup> La società, in conformità a quanto statuito dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, intitolata "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", ha adottato un proprio Modello 262, in modo tale da assicurare che l'informativa finanziaria fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, in accordo con i principi contabili di generale accettazione ovvero che il bilancio corrisponda alle risultanze dei libri e delle scritture contabili (art. 154-bis, comma 5, TUF).

operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

- 5.** effettuare una corretta acquisizione ed adeguata archiviazione dei dati relativi a Fornitori e Partner (ivi inclusa la dichiarazione di compagine societaria);
- 6.** non ricevere e non effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- 7.** effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali (anche in relazione alla gestione dei pagamenti infragruppo);
- 8.** assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la corretta liquidazione delle stesse.

## **F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

### **F.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio**

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio numero 1-2-3-5-6-7-8 (come individuate nel paragrafo F.2), possono essere implementati anche in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- a) verificare – prima che venga instaurato il relativo rapporto - l’attendibilità commerciale, reputazionale e professionale dei Fornitori e Partner (commerciali/finanziari), previa definizione (i) dei criteri per la verifica preventiva/accreditamento ovvero qualifica; (ii) delle modalità e regole per l’attribuzione, modifica, sospensione e revoca dell’accreditamento/qualifica anche alla luce di eventuali criticità intervenute nel corso del rapporto contrattuale; e (iii) modalità di aggiornamento dell’accreditamento/qualifica al fine di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti;
- b) verificare che Fornitori e Partner (commerciali e finanziari) non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ovvero considerati quali “paradisi fiscali” così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE) ovvero che tali controparti non risultino inserite nelle liste pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. ONU, UE, OFAC) nel contesto del sistema di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo. Qualora Fornitori e Partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi o inseriti in taluna di tali liste, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l’espressa autorizzazione dell’Amministratore Delegato; l’OdV dovrà essere tempestivamente informato in relazione alle decisioni assunte;
- c) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti da approvarsi sulla base di adeguati livelli autorizzativi;
- d) verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (es. rispetto dei prezzi medi di mercato) con

obbligo per la linea di business competente di redigere una valutazione motivata circa la suddetta congruità ed i parametri di riferimento utilizzati; verificare che le persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto necessari allo sviluppo della rete elettrica, anche all'estero non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ovvero considerati quali "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (ad es. Agenzia delle Entrate, OCSE) ovvero che tali controparti non risultino inserite nelle liste pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. ONU, UE, OFAC) nel contesto del sistema di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo; qualora tali controparti siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato; l'OdV dovrà essere tempestivamente informato in relazione alle decisioni assunte;

- e) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici – da conservarsi per un periodo di dieci anni - delle verifiche effettuate in relazione ai punti che precedono e delle transazioni intervenute con soggetti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ovvero considerati quali "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE) ovvero che risultino inseriti nelle liste pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. ONU, UE, OFAC) nel contesto del sistema di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo;
- f) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto del Paese dal quale viene ricevuto il pagamento (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- g) non accettare né utilizzare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 3.000 per

qualunque operazioni di incasso, pagamento, trasferimento fondi, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (salvo quanto previsto in merito alla gestione della piccola cassa) e non utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

- h) nell'ambito della gestione di transazioni finanziarie, utilizzare esclusivamente operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali, informatici e/o telematici idonei a prevenire fenomeni di riciclaggio;
- i) non eseguire disposizioni di pagamento (i) in favore di soggetti che non siano correttamente identificabili; (ii) su conti correnti non indicati nel contratto, nell'ordine ovvero in altra documentazione sottoscritta con la controparte;
- j) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in uscita; tali controlli devono tener conto di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate anche per eventuali operazioni straordinarie. Detti controlli devono, altresì, contemplare verifiche di coerenza e corrispondenza tra la titolarità del rapporto contrattuale (i.e. il soggetto creditore del pagamento) e l'intestazione del conto su cui effettuare la transazione;
- k) ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva della Società;
- l) laddove la Società riceva richiesta in tal senso da parte di Soggetti Obbligati, fornire ad essi per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate onde consentire loro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- m) svolgere verifiche preventive circa l'onorabilità dei soggetti beneficiari di donazioni e destinatari di sponsorizzazioni;
- n) mantenere tracciabilità dei processi autorizzativi di concessione della contribuzione, garantendo la collegialità delle decisioni in merito;
- o) laddove ciò sia possibile, verificare che i fondi versati a titolo di contributo benefico siano stati utilizzati per gli scopi previsti;
- p) informare annualmente l'OdV in merito alle attività di *corporate giving*, liberalità, sponsorizzazioni svolte nel corso del periodo di riferimento;

- q) improntare alla massima integrità, correttezza e trasparenza i rapporti con le società del Gruppo;
- r) garantire che le prestazioni rese da/nei confronti di società del Gruppo siano e rese a condizioni di mercato e regolate per iscritto da appositi contratti;
- s) garantire il costante e puntuale aggiornamento del registro delle operazioni con parti correlate;
- t) garantire che la gestione delle operazioni di M&A nonché di quelle di gestione/acquisizione del patrimonio immobiliare sia sempre effettuata nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere;
- u) assicurare la corretta archiviazione della documentazione relativa alle operazioni ordinarie, straordinarie, immobiliari e di sollecitazione all'investimento, anche allo scopo di assicurare la tracciabilità dei vari passaggi delle stesse.

\*\*\*\*\*

Relativamente al reato di autoriciclaggio, tenuto conto che le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), vista la rilevanza ed autonoma dignità data da TERNA PLUS ai reati tributari, si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio numero 5-6 (come individuate nel paragrafo F.2), possono essere implementati anche in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

- a) nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, TERNA PLUS pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze:
  - non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire la commissione di un'evasione fiscale;
  - custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

- b) nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fa in modo che gli Esponenti Aziendali – nell’ambito delle rispettive competenze:
- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
  - non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l’accertamento;
  - non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l’esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
  - non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- c) TERNA PLUS, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l’attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:
- controllo sull’effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
  - verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
  - verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d’imposta, ovvero, comunque, tra le ritenute dovute e l’effettivo versamento delle stesse.

Si rinvia inoltre anche ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale B del presente Modello.



Infine, TERNA PLUS, con specifico riferimento all'area di rischio relativa alla gestione delle attività di *corporate giving*, liberalità e sponsorizzazioni, si impegna a verificare – *ex post* – l'effettività della prestazione erogata nell'ambito delle suddette attività.

## **F.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti;
- b) collaborare, se richiesto, alla predisposizione/aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) collaborare, se richiesto, alla predisposizione/aggiornamento della procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori;
- d) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta che ciò si renda opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo F.4 della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



---

T E R N A G R O U P

**PARTE SPECIALE "G"**

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O  
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME  
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Approvazione AD Luigi Michi
4 dicembre 2017

## INDICE

DEFINIZIONI: .....	2
G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25- <i>septies</i> del Decreto) .....	8
G.2 AREE A RISCHIO .....	12
G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	16
G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	18
G.4.1 Le politiche aziendali in tema di salute e di sicurezza sul lavoro .....	18
G.4.2 L'individuazione dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....	20
G.4.3 Il processo di pianificazione .....	21
G.4.4 L'organizzazione del sistema .....	21
G.4.4.1 Compiti e responsabilità .....	21
G.4.4.2 Informazione, formazione, addestramento.....	33
G.4.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione ....	36
G.4.4.4 Documentazione .....	37
G.4.4.5 Monitoraggio e riesame .....	38
G.4.5 I contratti di appalto.....	41
G.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	43

### **DEFINIZIONI:**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "G" qui di seguito indicate:

**ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:** i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**BS – OHSAS 18001:** British Standard OHSAS 18001, edizione 2007.

**Cantiere Temporaneo o Mobile o Cantiere:** qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

**Codice Appalti:** il D.lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni.

**Committente:** il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera edile o di ingegneria civile, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 88 e ss. del Decreto Sicurezza.

**Coordinatore per l'Esecuzione:** il soggetto diverso dal Datore di Lavoro dell'impresa affidataria ed esecutrice, o un suo dipendente o l'RSPP da lui designato (salvo il caso di coincidenza tra committente ed impresa esecutrice, in cui tale incompatibilità non opera), incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori tra l'altro, di verificare, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle

disposizioni di loro pertinenza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il primo.

**Coordinatore per la Progettazione:** il soggetto, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e di predisporre il Fascicolo dell'Opera.

**Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i Lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'Unità Produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

**Datore di Lavoro committente:** il soggetto che affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, secondo quanto disposto dall'art. 26 del Decreto Sicurezza.

**Decreto Sicurezza:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81-*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e successive modifiche ed integrazioni.

**Dirigente:** la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua, eventualmente ove consentito dal Decreto Sicurezza attraverso delega o sub-delega, le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

**DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità Produttiva della stessa, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

**Fascicolo dell'Opera:** il documento predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

**Funzione Safety:** l'unità aziendale - inserita nella struttura organizzativa della Capogruppo - con compiti di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e *reporting* delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Lavoratori:** le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di TERNA PLUS.

**Linee guida Uni-Inail:** le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ed. Settembre 2001).

**Medico Competente:** il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

**Osservatorio:** l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui al Codice degli Appalti.

**POS o Piano Operativo di Sicurezza:** il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, coerentemente con il PSC del singolo Cantiere interessato.

**Preposto:** la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori:** le persone fisiche o giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per TERNA PLUS.

**PSC o Piano di Sicurezza e Coordinamento:** il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione dei rischi nel Cantiere.

**Rappresentante per la Direzione per i sistemi di gestione:** la persona cui sono delegate le responsabilità e l'autorità necessarie per: a) garantire che i processi dei sistemi di gestione siano attuati e mantenuti operativi; b) riferire al vertice aziendale circa le prestazioni dei sistemi di gestione, incluse le necessità di miglioramento; c) gestire i rapporti con le parti esterne su argomenti riguardanti i sistemi di gestione (a titolo esemplificativo, l'ente di certificazione, i clienti).

**Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**Responsabile dei Lavori:** soggetto che può essere incaricato dal Committente/Datore di Lavoro Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in TERNA



le responsabilità affidate al Responsabile dei Lavori sono distinte tra responsabile del procedimento in fase di progettazione, responsabile del procedimento in fase di affidamento e responsabile del procedimento in fase di esecuzione.

**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

**RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

**SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a TERNA PLUS finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

**SSLav:** Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

**Unità Emittente:** la Direzione Acquisti e Appalti e le altre strutture che, in virtù delle disposizioni organizzative interne di TERNA PLUS, espletano, il processo di approvvigionamento nel rispetto del Regolamento TERNA per gli Acquisti e stipulano i relativi contratti nel rispetto del sistema procuratorio vigente.

**Unità Produttiva:** stabilimento o struttura di TERNA PLUS finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

## **G.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

### **• *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

### **• *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di

attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di TERNA PLUS ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, TERNA PLUS potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, tra i reati "**transnazionali**" ai sensi della Legge n. 146 del 2006, assume particolare rilevanza, soprattutto con riferimento alla Gestione del Rischio-Paese, quello del Favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.

Ai sensi dell'art. 378 c.p., chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

In particolare, la società potrebbe essere ritenuta responsabile, non solo per comportamenti omissivi (quale, ad esempio, la mera reticenza o la mendacità sull'identità del colpevole) ma anche attivi, consistenti nel creare barriere ostative al compimento delle indagini (ad esempio, mediante il pagamento di un riscatto ad un'organizzazione criminale che ha sequestrato un dipendente).

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25 *septies* ed in attuazione del Decreto Sicurezza, TERNA PLUS ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale G, la quale, oltre a tener conto delle Linee Guida Uni-Inail, è stata definita conformemente ai requisiti dello standard BS – OHSAS 18001-2007, in considerazione della relativa certificazione ottenuta in relazione al sistema di gestione a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori dalla stessa adottato.

Tale *British Standard*, la cui adozione non esime in ogni caso TERNA PLUS e ciascun Esponente Aziendale dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua gli adempimenti essenziali affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica, siano intraprese azioni – migliorative e

correttive - per garantire la costante conformità al sistema di gestione adottato in tema di salute e sicurezza dei Lavoratori.

Nella presente Parte Speciale, i comportamenti, le azioni e le procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono sempre attuati in conformità alle prescrizioni del suddetto *British Standard* così come adottato da TERNA PLUS, a meno che non venga esplicitamente indicato il contrario.

## **G.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati sopra esplicitati, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata tenendo conto del fatto che, in tale ambito, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Pertanto, le aree ritenute più specificamente a rischio per TERNA PLUS si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte da TERNA PLUS in nome e/o per conto della Capogruppo in base al contratto di servizi e viceversa, le seguenti:

1. attività di realizzazione, sviluppo e rinnovo della rete elettrica (linee e stazioni) e di altre infrastrutture connesse a tali reti, nonché di impianti e apparecchiature funzionali alle predette attività ed ogni altra attività riferita al Cantiere;
2. approvvigionamento per le attività di cui al punto precedente;
3. *international travel security*: gestione del "Rischio-Paese" afferente la sicurezza del personale TERNA PLUS e/o esterno che opera all'Estero per conto della società medesima sia stabilmente che occasionalmente. Si tratta di soggetti nei confronti dei quali TERNA PLUS ha l'obbligo di adottare misure di sicurezza adeguate e aderenti alle criticità del Paese d'interesse;
4. formazione del personale in ambito T. U. 81/08;
5. adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08;
6. esercizio della delega ex art. 16 del D.lgs. 81/08.

Specifica attenzione va infine rivolta alle attività affidate a

imprese appaltatrici nell'ambito delle attività di cui sopra.

Si rileva in ogni caso come siano comunque considerate meritevoli di attenzione le attività di ufficio, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videoterminali e rischio stress-lavoro correlato.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

a) adozione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro dettate dalla Capogruppo volte a definire gli impegni generali assunti da TERNA PLUS per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;

b) corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;

c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:

- stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
- contratti di appalto;
- valutazione dei rischi delle interferenze;
- Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;

d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

- attribuzioni di compiti e doveri;

- attività del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente;
- attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori.

e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione - anche con il supporto della Capogruppo - di piani di formazione con particolare riferimento a:

- monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
- formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;

f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare un'efficace gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro in particolare per ciò che concerne:

- misure di mantenimento e miglioramento;
- gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
- coerenza tra attività svolta e competenze possedute;

g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

h) effettuazione di un periodico riesame da parte della Società al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di TERNA PLUS che ad eventuali cambiamenti nell'attività, secondo quanto indicato al successivo paragrafo G.4.4.5.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza –



in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate - in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe. Tale approccio prudenziale si estende altresì alle attività di cui alle lett. da a) a h).

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale attiene a comportamenti cui devono uniformarsi gli Esponenti Aziendali, i Fornitori ed i Partner di TERNA PLUS nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, le figure rilevanti di cui al paragrafo G.4.4.1 della presente Parte Speciale ("Destinatari"), affinché non pongano in essere, non promuovano, non collaborino, o non diano causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di TERNA PLUS – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandati.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività – sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da TERNA PLUS contenuti nei seguenti documenti contenute a titolo esemplificativo:

1. organigramma aziendale.
2. CCNL.
3. Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi l'Unità Produttiva di TERNA PLUS.
4. Manuale Qualità, Ambiente e Sicurezza del lavoro e tutela della salute "MQAS".
5. Il Modello di organizzazione della Sicurezza sul lavoro in Terna Plus.
6. Linea Guida sull'Organizzazione della Salute e Sicurezza sul lavoro nelle attività all'estero del Gruppo Terna (LGO55).
7. Procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA PLUS in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardino, a titolo esemplificativo:
  - a. valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
  - b. gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
  - c. gestione Cantieri;
  - d. sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  - e. gestione approvvigionamenti;
  - f. consegna aree a terzi.
8. Codice etico;
9. Ogni altra normativa interna adottata da TERNA PLUS in relazione al sistema di SSLav o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

## **G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, TERNA PLUS, oltre a quanto prescritto ai precedenti punti G.2 e G.3, ha ritenuto opportuno prevedere i seguenti principi procedurali specifici.

### **G.4.1 Le politiche aziendali in tema di salute e di sicurezza sul lavoro**

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da TERNA PLUS deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori di TERNA PLUS, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da TERNA PLUS e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di TERNA PLUS, nell'ottica della tutela della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Sulla base della suddetta politica, TERNA PLUS dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi procedurali specifici:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;

- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche quelli connessi alla sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS; in particolare, TERNA PLUS definisce modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS, per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di gestione per la sicurezza in conformità con il British Standard;
- impegno a definire e diffondere all'interno di TERNA PLUS gli obiettivi di SSLav ed i relativi programmi di attuazione;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato e del relativo sistema di

gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di TERNA PLUS.

Fermo restando la responsabilità del Datore di Lavoro, la Funzione *Safety*, in stretta collaborazione con lo stesso, applica i contenuti della politica SSLav. La stessa viene definita, approvata ed emanata dall'Alta Direzione di TERNA PLUS.

La politica è riesaminata almeno annualmente dall'Alta Direzione di TERNA PLUS in base ai risultati del monitoraggio del sistema. Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.

#### **G.4.2 L'individuazione dei requisiti legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, TERNA PLUS, ricorrendo all'attività svolta dalla Capogruppo in virtù dei contratti di servizio vigenti, dovrà correttamente identificare i requisiti richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori.

Pertanto, gli RSPP, coordinati e supportati dall'Unità *Safety* al fine di armonizzare i comportamenti nell'ambito di propria competenza:

- analizzano ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore, utilizzando eventuali banche dati esistenti, documenti di associazioni imprenditoriali, sindacali, etc.;
- individuano le disposizioni normative che interessano TERNA PLUS, sulla base dell'attività svolta da ciascuna Unità Produttiva ;
- procedono all'individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto di tali norme applicabili all'attività svolta da TERNA PLUS;
- riportano tali requisiti ed adempimenti in apposito elenco.

### **G.4.3 Il processo di pianificazione**

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al paragrafo G.4.1, TERNA PLUS, ricorrendo all'attività svolta dalla Capogruppo in virtù dei contratti di servizio vigenti, nell'ambito del processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

### **G.4.4 L'organizzazione del sistema**

#### **G.4.4.1 Compiti e responsabilità**

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi del Datore di Lavoro, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSLav.

Inoltre, devono essere documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti, fermo restando che, laddove una o più delle suddette figure non risultassero inserite nella struttura organizzativa di TERNA PLUS in virtù della sottoscrizione di accordi di servizio che affidino ad altre società del Gruppo le questioni afferenti alla protezione della SSLav, troveranno applicazione le previsioni inserite nei Modelli organizzativi adottati dalle medesime che, in ogni caso, risultano in linea con la presente disciplina.

## **Il Datore di Lavoro**

Al Datore di Lavoro dell'Unità Produttiva di TERNA PLUS sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti non delegabili:

1) valutare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle eventuali sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro - tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali quelli collegati allo stress-lavoro correlato, nonché quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico- strutturali previsti dalla legge;

2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi. Il suddetto documento deve essere munito di data certa o, in alternativa, attestata dalla sottoscrizione del medesimo da parte dei soggetti indicati dal Decreto Sicurezza (ovvero, il Datore di Lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, il RSPP, il RLS ed il Medico Competente, ove nominato) ed essere custodito presso l'Unità Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informatico secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza. Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; tali criteri devono essere caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;



- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata - entro i termini previsti dal Decreto Sicurezza - in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di: a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente; d)

prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo G.4.4.2; f) comunicare all'Inail, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi (nonché, per il ,loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;

l) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Ogni Dirigente può a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Per una più dettagliata indicazione in merito alla formalizzazione delle suddette deleghe, ai soggetti cui le medesime possano essere conferite, ed ai poteri normalmente delegati, si rinvia alle procedure organizzative adottate dalla Società.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro - o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato - deve vigilare sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del Decreto Sicurezza, spettano a i) ogni Preposto ii) Lavoratori iii) Progettisti iv) Fabbricanti v) Fornitori vi) Installatori vii) Medico Competente.

### **Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP,

da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza.

Il RSPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché organizzare le "riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP di ogni Unità Produttiva verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV tramite la Funzione *Safety*.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione tramite la Funzione *Safety*.

### **Il Medico Competente**

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della

attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

### **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione,

- programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
  - è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
  - promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
  - partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
  - riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

### **Il Committente**

Il Committente (e dunque, a titolo esemplificativo, il Responsabile dell'Unità Produttiva di TERNA PLUS, etc... che assumano tale ruolo in virtù dell'affidamento di appalti), tra l'altro:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, architettoniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Sicurezza (misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori);

- prende in considerazione, nella fase di progettazione dell'opera il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del Decreto Sicurezza. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile del procedimento (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

In ogni caso la designazione del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione non esonera il Committente (o il Responsabile del procedimento) dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 91 comma 1, 92 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del Decreto Sicurezza.

### **Il Responsabile dei Lavori**

E' il soggetto che può essere incaricato dal Committente/Datore di Lavoro Committente per svolgere i

compiti ad esso attribuiti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. In TERNA le responsabilità affidate al Responsabile dei Lavori sono distinte tra responsabile del procedimento in fase di progettazione, responsabile del procedimento in fase di affidamento e responsabile del procedimento in fase di esecuzione.

### **Il Coordinatore per la Progettazione**

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Sicurezza, tra l'altro:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- predispone il Fascicolo dell'Opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

### **Il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori**

Tra l'altro, il Coordinatore per l'Esecuzione:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli



RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in Cantiere;

- segnala al Committente e al Responsabile del procedimento per l'esecuzione, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1 del Decreto Sicurezza, nonché alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione all'OdV tramite il Responsabile *Safety*. In caso di non intervento del Committente o del Responsabile del procedimento, il Coordinatore per l'Esecuzione comunica le inadempienze alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza;
- sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- segnala al RSPP – territorialmente competente - la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Committente. La Funzione *Safety* segnala, all'occorrenza, tali criticità all'OdV.

## **I Lavoratori**

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per TERNA PLUS attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

### **Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori**

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia

di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

#### **G.4.4.2 Informazione, formazione, addestramento**

##### **Informazione**

L'informazione che TERNA PLUS destina agli Esponenti Aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema SSLav adottato da TERNA PLUS;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure di cui rispettivamente ai paragrafi G.4.1 e G.3 e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSLav adottato da TERNA PLUS, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.

Ciò premesso, TERNA PLUS, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, le misure antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

### **Formazione ed Addestramento**

TERNA PLUS fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Decreto Sicurezza sono facilmente comprensibili e consentono di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP provvede alla stesura del piano di formazione condividendolo con il Medico Competente e con il RLS;
- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;

- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normative di legge quali, ad esempio:
  - uso delle attrezzature di lavoro;
  - uso dei dispositivi di protezione individuale;
  - movimentazione manuale di carichi;
  - uso dei videoterminali;
 e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di SSLav.
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- ogni Dirigente ed ogni Preposto riceve a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSLav; i contenuti di tale formazione comprendono:
  - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  - c) valutazione dei rischi;
  - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);

- i neo assunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l’acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall’assunzione, salvo periodi più ampi per l’acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve essere ripetuta periodicamente.

#### **G.4.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione**

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, TERNA PLUS si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito TERNA PLUS adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

##### a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito da TERNA PLUS attribuendo a ciascun Lavoratore la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

##### b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato da TERNA PLUS per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo TERNA PLUS garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa relativa a:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata da TERNA PLUS per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

#### **G.4.4.4 Documentazione**

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, TERNA PLUS assicura che vengano adeguatamente conservati e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente;
- il registro degli infortuni da predisporre per ogni provincia;
- il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutogeni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento;
- la documentazione contratti: Piano di Sicurezza e Coordinamento; Fascicolo dell'Opera; verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC; Piani Operativi di Sicurezza.

TERNA PLUS è altresì chiamata ad assicurare che:

- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;

- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate dal Medico Competente ed, eventualmente, dal RSPP;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata da TERNA PLUS per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al paragrafo G.4.4.2 (Informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

Con riguardo alle procedure aziendali, così come individuate a titolo esemplificativo al precedente paragrafo G.3, TERNA PLUS ne assicura un costante monitoraggio, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi secondo quanto previsto dal paragrafo G.4.4.3.

#### **G.4.4.5 Monitoraggio e riesame**

##### **Monitoraggio**

TERNA PLUS, ricorrendo all'attività svolta dalla Capogruppo in virtù dei contratti di servizio vigenti, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, predispone un piano di monitoraggio dello stesso.



A tale scopo TERNA PLUS:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi prefissati e della sua corretta applicazione;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

TERNA PLUS prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a competenti risorse esterne.

TERNA PLUS assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli eventuali interventi correttivi secondo quanto previsto dalla specifica procedura adottata da TERNA PLUS.

### **Riesame**

Al termine dell'attività di monitoraggio, il sistema adottato da TERNA PLUS per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame almeno annuale da parte della Capogruppo approvato dal Rappresentante per la Direzione per i sistemi di gestione, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne;
- lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;
- le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;

- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema di SSLav adottato da TERNA PLUS, potranno determinare delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi G.4.1 e G.4.3;
- struttura organizzativa adottata da TERNA PLUS in tema di salute e sicurezza;
- ogni altro elemento rilevante del sistema di gestione SSLav.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

#### **G.4.5 I contratti di appalto**

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o Unità produttiva, in conformità alle procedure aziendali, e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- verificare, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;
- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di

appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del Decreto Sicurezza.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, TERNA PLUS osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 38 (*Requisiti di ordine generale*) del Codice degli Appalti e coerentemente a quanto stabilito dalle procedure per gli acquisti adottate da TERNA PLUS, la stessa non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, TERNA PLUS è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

## **G.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25 - *septies* del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 - *septies* del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di TERNA PLUS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV ed i responsabili delle Direzioni competenti, ovvero ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo G.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Infine, con specifico riferimento alla gestione della sicurezza del personale che opera all'Estero, il responsabile della struttura Safety e Sicurezza Ambientale della Capogruppo:

- con cadenza semestrale invia le Comunicazioni "Trasferta Estero" del periodo di riferimento all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica (che provvederà ad informare tempestivamente l'OdV competente);
- con cadenza annuale invia al medesimo indirizzo il consuntivo delle trasferte-estero.



---

T E R N A G R O U P

**PARTE SPECIALE "H"**

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

**DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Approvazione AD Luigi Michi
4 dicembre 2017

## INDICE

DEFINIZIONI.....	3
H.1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto) E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25- <i>nonies</i> del Decreto).....	6
H.1.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24- <i>bis</i> del Decreto).....	6
H.1.2 LE TIPOLOGIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25- <i>nonies</i> del Decreto).....	13
H.2 AREE A RISCHIO .....	16
H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	18
H.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	21
H.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	27



## **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "H" qui di seguito indicate:

**Amministratore della Macchina (AdM):** Assegnatario della Postazione di Lavoro informatica (PdL) con privilegi di Amministratore locale.

**Amministratori di basi di dati, Amministratori di reti e di apparati di sicurezza e Amministratori di applicazioni:** non sono amministratori di sistema, ma godono di privilegi alti in relazione all'attività svolta. Sono, pertanto, equiparabili agli AdS dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati.

**Application Owner:** figura aziendale con ampie responsabilità decisionali su un'applicazione, individuato di norma nel Process Owner o in un suo delegato.

**Amministratore di Sistema (AdS):** figura professionale finalizzata alla gestione tecnica ed alla manutenzione di un sistema di elaborazione o di sue componenti. Essendo Amministratore della Macchina su tutte le Postazioni di Lavoro può entrare in contatto con dati personali e/o riservati. L'amministratore di Sistema possiede un livello di privilegio di accesso elevato alle risorse informatiche perché deve garantire la continuità di servizio e deve poter effettuare attività di amministratore e/o di operatore di sistema (es. amministratore di reti, di sistema operativo, di database, di applicazione, di controllo accessi, ecc.) necessarie alla gestione dell'infrastruttura sottesa ad un'applicazione/servizio (profilo sistemistico) o alla gestione dell'applicazione (profilo applicativo). Le figure professionali alle quali sono concessi tali diritti amministrativi sono formalmente incaricate dall'azienda a mezzo di comunicazione scritta e sono altresì segnalate al team aziendale interno di Information Security.

**Credenziali:** l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un *account* (generalmente *UserID* e *Password*).

**Dati Informatici:** qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione con

un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

**Delitti in Violazione del Diritto d'Autore:** i reati di cui all'art. 25 *nonies* del Decreto.

**Delitti Informatici:** i reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto.

**Documento/i Informatico/i:** la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

**Firma Elettronica:** l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

**L.A. o Legge sul Diritto d'Autore:** Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

**Password:** sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

**Peer to Peer:** meccanismo di condivisione di contenuti digitali tramite una rete di *personal computer*, di regola utilizzati per scambio di *file* con contenuti audio, video, dati e *software*.

**Piano di Sicurezza:** documento che definisce un insieme di attività coordinate che devono essere intraprese per implementare la politica di sicurezza del sistema.

**Postazione di Lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

**Sicurezza Informatica:** l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

**Sistemi Informativi:** l'insieme della rete, dei sistemi, dei *data base* e delle applicazioni aziendali.

**Spamming:** invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

***Virus:*** programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

## **H.1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto) E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-nonies del Decreto)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "H", così come indicati agli artt. 24-*bis* e 25-*nonies* del Decreto. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

### **H.1.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-*bis* del Decreto)**

- ***Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* cod. pen.)***

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e,

quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del *personal computer* altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento

giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

- ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)***

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

L'art. 615-*quater* cod. pen., pertanto, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *Password* o schede informatiche (quali *badge* o *smart card*).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-*quater* cod.pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la *Password* di accesso alle caselle *e-mail* di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)***

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un *Virus* idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)***

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)***

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.



Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei *file* o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)***

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il

funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)***

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod. pen., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

\*\*\*\*\*

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del

dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per TERNA PLUS.

Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, così come nella successiva descrizione del Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti Informatici possono essere di natura pecuniaria, da 100 a 500 quote (considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 e le stesse possono variare da un minimo di circa Euro 26.000 ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, che variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata.

#### **H.1.2 LE TIPOLOGIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*nonies* del Decreto)**

L'art. 25-*novies* contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies*) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità a TERNA PLUS e alle altre società del Gruppo delle fattispecie di cui agli artt. 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* L.A.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25-*nonies* del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3, e 171 *bis* L.A.

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse di TERNA PLUS o di un'altra società del Gruppo qualora venissero caricati sul sito *Internet* della stessa o di una delle società del Gruppo dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicchè assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

\*\*\*\*\*

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore consistere possono essere di natura pecuniaria fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

## H.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

a. Con specifico riferimento ai reati informatici:

1. gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
2. gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
3. approvvigionamento dei servizi IT e di ogni risorsa esterna il cui contratto inglobi l'utilizzo di una licenza informatica e/o di un servizio informatico (ad es. servizi cloud di tipo *software as a service* - *SaaS*) e/o preveda un'interazione con un sistema informatico aziendale, da parte di strutture che non abbiano al loro intero responsabilità in materia informatica;

b. Con specifico riferimento ai reati in violazione del diritto d'autore:

1. gestione dei contenuti del sito Internet relativi a TERNA PLUS e dei *social media*, nonché gestione e organizzazione degli eventi.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza - in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate - in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizio o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo la Società deve effettuare le segnalazioni secondo le modalità previste.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il modello adottato.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di TERNA PLUS e delle altre Società del Gruppo – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di quelli commessi in violazione del diritto d'autore.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da TERNA PLUS contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

1. Codice Etico;
2. Organigramma aziendale e schemi organizzativi;
3. Linea Guida LG018 sull'*Information Security Policy* – Indirizzi Strategici e relative applicazioni:
  - Glossario IS (R00LG018)
  - Uso accettabile delle risorse informative (R01LG018)
  - Avvio dell'Information Security Framework (R02LG018)
  - Creazione e mantenimento della postura di Sicurezza dell'Information Security Framework (R03LG018)
  - Controllo degli accessi logici alle risorse informative (R04LG018)



- Sicurezza della rete e delle comunicazioni (R05LG018)
- Sicurezza fisica ed ambientale dei sistemi informativi (R06LG018)
- La sicurezza delle informazioni nel "ciclo di vita" dei dipendenti e nei rapporti con Terzi (R07LG018)
- Sicurezza degli asset IT (R08LG018)
- Security Incident Management (R09LG018)
- 4. Istruzione operativa che indica le modalità di Catalogazione della Tipologia delle Informazioni (IO510SA);
- 5. Definizione delle attività Dell'*Information security Assessment* (IO515SA);
- 6. Nota interna che mappa i ruoli e le figure aziendali a cui sono assegnati Responsabilità e compiti nel Gruppo per la sicurezza delle Informazioni (NI067SA);
- 7. Regolamento sul ruolo, responsabilità e sui principali riporti dello Chief Risk Officer del Gruppo TERNA (LG044);
- 8. Linea guida che disciplina le modalità e l'*iter* autorizzativo da seguire per l'Approvvigionamento dei servizi IT (LG027);
- 9. Istruzione operativa che descrive le modalità di acquisizione dei servizi professionali informatici con utilizzo di Accordi Quadro e Contratti Chiusi, finalizzati alle attività di sviluppo del software applicativo, alle manutenzioni evolutive e all'esercizio (IO110RE);
- 10. Linea Guida che definisce i criteri per l'assegnazione e la gestione delle risorse informatiche e di comunicazione aziendale (LG015);
- 11. Istruzione operativa che descrive le modalità di gestione (creazione, modifica, revisione periodica e disabilitazione) delle credenziali di accesso ai servizi, agli applicativi, ai database ed ai sistemi operativi (IO317SI);
- 12. Istruzione operativa sulla Gestione delle Abilitazioni (IO309SI);

13. istruzione operativa sulla modalità di Gestione del backup, restore e dei supporti removibili (IO326SI);
14. Nota interna per l'identificazione dei Referenti nell'ambito della Direzione ICT ( NI-ICT);
15. Manuale sulla gestione degli *Incident, Change, Problem Solving* nelle richieste di attività e manutenzione nelle postazioni di lavoro e nella gestione dell'infrastruttura di competenza (IO311PM);
16. Istruzione operativa sul "Controllo Accessi – modalità di accesso alle sedi aziendali" (IO410SA);
17. Istruzione operativa che definisce gli adempimenti di gestione che interessano le c.d. figure di Amministratore di Sistema (IO513SA);
18. Istruzione operativa sulla Sicurezza della navigazione in internet e della posta elettronica (IO414SA);
19. Linea Guida sull'uso dei Social Media da parte del Personale del Gruppo Terna (LG045);
20. Linea Guida sull'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi (LG025);
21. Linea Guida sull'affidamento ad operatore economico predeterminato (LG030).

#### **H.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate da TERNA PLUS, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo H.3.

In particolare, è vietato:

- 1) connettere ai sistemi informatici del Gruppo, *personal computer*, periferiche e altre apparecchiature o installare *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- 2) procedere ad installazioni di prodotti *software* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- 3) modificare la configurazione *software* e/o *hardware* di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- 4) acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali *software* e/o *hardware* siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i *file* criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- 5) ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da TERNA PLUS;
- 6) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a TERNA PLUS e alle altre società del Gruppo le

proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;

- 7) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- 8) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 9) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- 10) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- 11) accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- 12) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a TERNA PLUS, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- 13) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare *e-mail* riportanti false generalità o inviare intenzionalmente *e-mail* contenenti *Virus* o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- 14) lo *Spamming* come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- 15) inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati falsificati o, in qualunque modo, alterati.

TERNA PLUS si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- 1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli *stagisti* e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
  - mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
  - utilizzare correttamente i *software* e banche dati in dotazione;
  - non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle *policy* aziendali;
- 2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli *stagisti* e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- 3) definire nell'ambito del Codice Etico e delle *policy* di *Information Security* i comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei *software* e delle banche dati;
- 4) far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli *stagisti* e agli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- 5) informare i Dipendenti, nonché gli *stagisti* e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;

- 6) impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- 7) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- 8) dotare i sistemi informatici di adeguato *software firewall* e *antivirus* e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- 9) impedire l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dal Gruppo e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- 10) informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i *software* per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/impresoriale;
- 11) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di *Virus* capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in presenza di accordi sindacali – presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli "indici di anomalia" e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
- 12) impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di TERNA PLUS, di *software Peer to Peer* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, *Virus*, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di TERNA PLUS;
- 13) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti *wireless*, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi,

esterni a TERNA PLUS, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;

- 14) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli *stagisti* e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 15) limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli *stagisti* e degli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- 16) provvedere senza indugio alla cancellazione degli *account* attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.
- 17) prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi *software* e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne TERNA PLUS da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi. Prevedere che negli stessi rapporti vengano sottoscritti specifici documenti con cui si impegnino al corretto utilizzo e alla tutela delle risorse informative aziendali con cui entrano in contatto.

Con specifico riferimento all'area a rischio di cui al capitolo H.2, punto 4), la Società ha regolamentato le richieste di acquisizione di risorse esterne il cui contratto inglobi l'utilizzo di un servizio informatico (ad es. servizi *cloud* di tipo software as a service – SaaS) da parte di strutture che non abbiano al loro interno responsabilità in materia informatica. In particolare, le LG025 e LG030 prevedono l'inserimento di un *flag* che il richiedente deve spuntare ove il servizio richiesto preveda un'interazione o inglobi un servizio informatico con il conseguente invio di una richiesta di autorizzazione alle strutture ICT e Tutela Aziendale. Tale

previsione garantisce, oltre che una segregazione delle funzioni, anche un corretto *iter* autorizzativo e di acquisizione delle risorse esterne.



## **H.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24 *-bis* e 25-*nonies* del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 *bis* e 25 *nonies* del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di TERNA PLUS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici e/o sui Delitti in Violazione del Diritto d' Autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta che ciò si renda opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo H.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



---

T E R N A G R O U P

**PARTE SPECIALE "I"**

**DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Approvazione AD Luigi Michi
4 dicembre 2017

## INDICE

DEFINIZIONI.....	3
I.1 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto).....	4
I.2 AREE A RISCHIO.....	10
I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	12
I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	14
I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19

## **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "I".

## **I.1 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto)**

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-ter (di seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 *bis* c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 *ter* c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 416 *ter* c.p., l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Risulta, invece, opportuno considerare il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p., ascrivibile astrattamente a TERNA PLUS, ad esempio, a titolo di concorso colposo nel reato di doloso.

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società, previste dagli artt. 416 e 416 *bis* cod.pen.

### **• Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)**

La condotta sanzionata dall'art. 416 cod.pen. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fini criminosi tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e

con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- 3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti, altresì, con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

La norma è volta, infine, a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

- ***Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)***

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-*bis* cod.pen., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

\*\*\*\*\*

Entrambi i reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la



pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Infine, tra i reati "transnazionali" ai sensi della Legge n. 146 del 2006, assume particolare rilevanza quello del Favoreggiamento personale ex art. 378 c.p.

Ai sensi dell'art. 378 c.p., chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, anche internazionali, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

All'ente si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote.

In particolare, la società potrebbe essere ritenuta responsabile non solo per comportamenti omissivi, ma anche attività, consistenti, appunto nel favoreggiamento personale (consistente, ad esempio, nel pagamento di un riscatto ad un'organizzazione criminale che ha sequestrato un dipendente).

\*\*\*\*\*

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati a monte che – pur non essendo, espressamente previsti dal Decreto – potrebbero comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente. Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali

(cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. Viceversa, la Società ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità a due tipologie di reato d'impresa non previste direttamente dal Decreto ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risultano comunque potenzialmente configurabili in relazione a condotte di tipo associativo.

## **I reati tributari**

I reati tributari, previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205", sono specificati nella Parte Speciale F relativa ai Reati di Riciclaggio ed Autoriciclaggio, cui occorre rinviare interamente. Il compimento di tali reati tributari, peraltro, risulterebbe prodromico:

- *in primis*, ai Delitti di criminalità organizzata di cui alla presente Parte Speciale;
- *in secundis*, all'autoriciclaggio previsto nella Parte Speciale F, nel caso in cui, successivamente, avvenga l'impiego, la sostituzione e/o il trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro o delle altre utilità provenienti dalla commissione di tali reati tributari.

- ***Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)***

Con la previsione del reato di traffico di influenze illecite si è inteso sanzionare tutte quelle condotte prodromiche alla consumazione del delitto di corruzione propria che si sostanzino nel comportamento di chiunque:

1. sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; ovvero
2. sfruttando le suddette relazioni, indebitamente faccia dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

La norma attribuisce rilevanza anche alla condotta di colui che indebitamente dà o promette danaro o altro vantaggio patrimoniale.

In entrambi i casi è richiesto che l'attività di intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Anche in considerazione del carattere prodromico di tale fattispecie rispetto ai Reati di tipo corruttivo di cui all'art. 25 del Decreto, sebbene tale reato non sia contemplato nell'elenco dei Reati Presupposto, TERNA PLUS, nella convinzione che una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione costituisca presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*, ha deciso di prevedere tale reato all'interno della presente Modello.

\*\*\*\*\*

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata, possono essere di natura pecuniaria, da 400 a 1000 quote (e dunque - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, variano tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 - da un minimo di circa Euro 103.000 ad un massimo di circa Euro 1.550.000) ovvero di natura interdittiva, previste per una durata non inferiore ad un anno.

## **I.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte da TERNA PLUS in nome e/o per conto della Capogruppo e delle altre società del Gruppo in base a contratti di servizio e viceversa, le seguenti:

1. attività di selezione dei Fornitori in merito alla realizzazione, gestione e manutenzione delle linee e delle stazioni elettriche, nonché di altre componenti di impianti, in particolare per ciò che concerne le attività di costruzione di opere civili affidate in appalto e subappalto e la fornitura di beni e servizi ad esse strumentali;
2. attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
3. relativamente ai reati tributari di cui alla Parte Speciale F, compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali, nonché gestione della contabilità e degli adempimenti nell'ambito di Gruppo;
4. gestione dei rapporti con soggetti che svolgono attività di intermediazione nei confronti di esponenti della Pubblica Amministrazione.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo la Società deve effettuare le segnalazioni secondo le modalità previste.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il modello adottato.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene dato

mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari di TERNA PLUS devono porre in essere.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di TERNA PLUS – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da TERNA PLUS contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. procedure per la selezione del personale, quali, a titolo esemplificativo, la procedura "*Recruiting* e selezione del personale";
3. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA ove direttamente applicabili a TERNA PLUS, concernenti ad esempio la qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:

- Regolamento Terna per la qualificazione delle imprese;
  - Monitoraggio delle imprese qualificate;
  - Regolamento Terna per gli acquisti;
  - Trasparenza nel processo di approvvigionamento;
4. ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali (della Capogruppo), compresi gli accordi di collaborazione interistituzionale volti a prevenire il rischio di infiltrazione criminale nei lavori affidati per la gestione delle infrastrutture della Rete di trasmissione nazionale e procedure aziendali di relativa attuazione (i.e. Protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza ed istruzione operativa volta a definire i necessari flussi informativi);
  5. Modello di controllo 262 e istruzioni operative di attuazione adottate dalla Capogruppo;
  6. Regolamento del Dirigente Preposto, relativamente ai reati tributari di cui alla Parte Speciale F;
  7. Codice etico;
  8. le Linee Guida relative all'affidamento di consulenze e incarichi per prestazioni professionali a terzi;
  9. le Linee Guida relative all'organizzazione di eventi del Gruppo;
  10. le Linee Guida e le istruzioni operative relative alla politica e alla gestione delle richieste di corporate giving.

#### **I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano, di seguito le regole che devono essere rispettate da TERNA PLUS, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo I.3.

La Società, anche in relazione alle attività demandate alla Capogruppo in virtù di contratti di servizio, per quanto di competenza, si impegna a:

A) utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;

B) garantire che il personale sia informato circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando:

- relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
- rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- statistiche ISTAT;
- studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;



- rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni *antiracket*, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolga funzioni simili nell'ambito delle diverse aree territoriali;

- informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati;

C) con riferimento agli accordi di cooperazione interistituzionale stipulati, tra l'altro, con la Guardia di Finanza la Società si impegna a garantirne l'effettività mediante:

- la predisposizione di adeguati flussi informativi tra gli esponenti delle Direzioni interessate con il coordinamento della Direzione Sicurezza e Servizi;

- la corretta trasmissione dei dati richiesti dalle pubbliche autorità, anche attraverso la previsione di adeguate conseguenze contrattuali nei confronti degli appaltatori in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni ad essi spettanti, anche con riferimento alle attività svolte da sub-appaltatori;

D) fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.

E) Con riferimento alle attività da porre in essere nei confronti degli Esponenti Aziendali, la Società si impegna infine a garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica del Gruppo.

F) Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Fornitori, la Società si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a garantire che: il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri

- le *Vendor list* costituite sulla base delle procedure di qualificazione dei Fornitori che svolgono la propria attività nell'ambito dei comparti qualificati siano sottoposte a costante monitoraggio e ad azioni mirate di controllo, al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione;

- e che il processo di approvvigionamento sia costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli anche nell'ipotesi in cui si ricorra ad una procedura di affidamento semplificata;

G) La Società si impegna a valutare periodicamente, per il tramite delle Direzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitino di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare.

H) Nella gestione dei rapporti disciplinati dal Codice Appalti, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e, conseguentemente, prevenire eventuali infiltrazioni criminali, TERNA PLUS inserisce nei contratti stipulati con i propri appaltatori, a pena di nullità assoluta, una clausola che vincoli i medesimi al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dunque, tra l'altro, a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alla relativa commessa, i cui estremi dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione, se nuovi, oppure dalla loro prima utilizzazione, se già attivi, assieme alle generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- effettuare ogni movimento finanziario relativo alla suddetta commessa utilizzando tali conti correnti dedicati ed esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a pena di risoluzione del contratto;

- indicare secondo le modalità previste dallo strumento di pagamento utilizzato (ad esempio, nella causale del bonifico) il Codice Identificativo di Gara e, ove prescritto, il Codice Unico di Progetto;

- far confluire su tali conti corrente dedicati i pagamenti destinati ai Fornitori in relazione alla suddette commessa, anche se l'importo loro pagato non sia totalmente riferibile all'esecuzione della medesima; i suddetti pagamenti dovranno anch'essi avvenire con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I) TERNA PLUS inoltre:

- obbliga gli appaltatori a far sottoscrivere ai propri subappaltatori o subcontraenti (secondo la definizione di cui

all'art. 118 comma 11 del Codice Appalti) a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale i medesimi assumano gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari summenzionati;

- obbliga gli appaltatori e, per il loro tramite, i rispettivi subappaltatori e subcontraenti, ad informare TERNA PLUS e la Prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

prevede che il mancato rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi di tracciabilità e gli ulteriori obblighi di cui al presente capitolo costituisca un'ipotesi di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod.civ.

H) Con riferimento al comportamento da tenere nei confronti dei Partner, anche esteri, si effettua un richiamo ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale F del presente Modello.

I) Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alla Direzione Tutela Aziendale della Capogruppo e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti procedendo alle eventuali denunce del caso;

- i responsabili, sulla base di regole stabilite dal *management* aziendale, garantiscono che venga attuata un'adeguata vigilanza all'interno delle strutture territoriali, tale da consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone o mezzi autorizzati;

- i responsabili, anche in virtù di eventuali segnalazioni ricevute, devono valutare, di concerto con la Direzione Sicurezza e Servizi, l'opportunità di attivare sistemi informatici e di videosorveglianza

idonei ad assicurare la registrazione di ciascun ingresso nell'area aziendale, sempre nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

È in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

\*\*\*\*\*

N) Al fine di prevenire i reati tributari si rinvia ai principi previsti dalla Parte Speciale F e, in particolare:

- ✓ ai principi procedurali specifici di cui alla Parte Speciale F;
- ✓ ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale B del presente Modello.

\*\*\*\*\*

O) Al fine di prevenire il reato di traffico di influenze illecite si rinvia ai principi previsti dalla Parte Speciale A e, in particolare:

- ✓ al divieto di riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti,
- ✓ agli obblighi a questo correlati di redazione per iscritto degli incarichi, con l'indicazione del compenso pattuito.

e dalla Parte Speciale B, in relazione al reato di corruzione tra privati e riguardanti la dazione di omaggi e liberalità nei confronti di terzi.

## **I.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di TERNA PLUS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti di Criminalità Organizzata e sugli ulteriori reati previsti dalla presente Parte Speciale;
- collaborare, se richiesto, alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle Direzioni competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale ritenuto necessario che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni volta ritenuto opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo I.4 della presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.





---

T E R N A G R O U P

**PARTE SPECIALE "L"**

**REATI AMBIENTALI**

Approvazione AD Luigi Michi
4 dicembre 2017

## INDICE

DEFINIZIONI .....	3
L.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25- <i>undecies</i> del Decreto) .....	6
L.2 AREE A RISCHIO .....	23
L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE .....	24
L.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI .....	26
L.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	32



## **DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "L" qui di seguito indicate:

**Bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia rischio (CSR).

**Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

**Commerciante di Rifiuti:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.

**CER:** codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

**CSC:** concentrazioni soglia di contaminazione.

**CSR:** concentrazioni soglia di rischio.

**Deposito Temporaneo:** il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

**Detentore di Rifiuti:** il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

**Discarica:** area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi,

nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

**Gestione di Rifiuti:** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante o Intermediario.

**Intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

**Miscelazione di Rifiuti:** unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

**Produttore di Rifiuti:** il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti (nuovo produttore).

**Reati Ambientali:** i reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto.

**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**Rifiuto Pericoloso:** rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

**SISTRI:** il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 *bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.

## **L.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)**

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante *“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”* ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

1. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);
2. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.);
3. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
4. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
5. bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
6. falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
7. traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
8. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
9. indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e

trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);

10. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.)
11. reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
12. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
13. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Successivamente con legge 22/05/2015, n.68, articolo 8, sono stati inseriti nell'art. 25-undicies del Decreto 231, quali reati presupposti della responsabilità amministrativa dell'Ente, anche gli artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, art.452-sexies, art.452-octies del codice penale.

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie di cui all'art. 25 undecies previste da:

## **A) CODICE PENALE**

### **A.1) *Inquinamento ambientale*<sup>1</sup> (art. 452-bis cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

---

<sup>1</sup> I termini utilizzati dal legislatore "compromissione o deterioramento", "di porzione estese o significative del suolo o del sottosuolo" potranno più compiutamente essere precisati allorché interverranno le pronunce dell'Autorità giudiziaria.

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

È prevista un'ipotesi aggravata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

### **A.2) Disastro ambientale<sup>2</sup> (art. 452-quater cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 cod. pen., abusivamente cagiona un disastro ambientale che, alternativamente, può essere costituito da:

- a) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b) alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

È prevista un'ipotesi aggravata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

### **A.3) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Cod. pen.)**

---

<sup>2</sup> L'avverbio abusivamente si presta ad una duplice interpretazione e cioè come violazione dei principi generali vigenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, prescindendo da qualsiasi atto autorizzativo amministrativo connesso alle attività che hanno originato il disastro ambientale ovvero inteso come direttamente collegato ad un atto amministrativo che ha autorizzato la specifica attività svolta ed alla base del disastro. Ove si acceda alla seconda interpretazione possono delinearsi varie ipotesi e cioè: mancanza di qualsiasi autorizzazione, attività svolte in violazione dell'autorizzazione, illegittimità dell'autorizzazione. Anche per tale reato occorrerà attendere le decisioni della magistratura, in ordine all'interpretazione, da dare ai termini "equilibrio dell'ecosistema", "eliminazione onerosa", "estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi", "numero delle persone offese o esposte al pericolo", anche alla luce del principio di tassatività della legge penale.

L'articolo 452-quinquies prevede un'attenuazione delle sanzioni nel caso in cui:

- taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa;
- dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

#### **A.4) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nei confronti di chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono previste ipotesi aggravate se dal fatto deriva:

- 1) il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo;
- 2) il pericolo di compromissione o deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- 3) pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

#### **A.5) Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.)**

La norma prevede un aggravamento delle pene quando:

- a) l'associazione di cui all'art. 416 del cod. pen. (Associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del cod. pen.;
- b) l'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis dello stesso codice ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- c) dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**A.6) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)**

L'art. 727-bis cod.pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen. per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

**A.7) Distruzione o deterioramento di habitat<sup>3</sup> all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)**

L'art. 733-bis cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi

---

<sup>3</sup> In generale oggi il termine habitat è inteso nell'accezione di "condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale".



consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* cod.pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009,

n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE"

**B) Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente)**

• ***B.1) Fattispecie di reato di cui all'art.137 Cod. Amb.***

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

**a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata**

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

**b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari**

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella

3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

**c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee**

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

**d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate**

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

• **B.2) Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.**

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

**a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.**

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

**b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.**

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano *"gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di"*

*smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.*

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

(a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;

(b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché

(c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

**c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.**

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

**d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.**

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art.

256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179*";

b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

• **B.3) Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.**

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb

**a) omessa bonifica**

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto.

La legge 22 maggio 2015, n. 68 ha modificato l'art. 257 del D.lgs. n. 152/2006, sostituendo il quarto comma e precisando che l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

**b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.**

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui

all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

- ***B.4) Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti***

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria - ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

- ***B.5) Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti***

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

(a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità



competenti interessate;

(b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;

(c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;

(d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;

(e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- ***B.6) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti***

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

- ***B.7) Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti***

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato

nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

- ***B.8) Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti***

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

- **Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007**

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- **Fattispecie di cui all'art 256-bis D.lgs. 152/2006**

Il Legislatore nell'introdurre il nuovo art. 256-bis del D.lgs. 152/2006 "*Combustione illecita di rifiuti*", pur non prevedendo un allargamento del catalogo dei reati presupposto ha, tuttavia, operato un esplicito richiamo al regime sanzionatorio del D.lgs.

231/01. Tale ipotesi di reato si realizza nell'ipotesi in cui un soggetto appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.

Il collegamento con la normativa ex D.lgs. 231/01 è reso esplicito al secondo comma dell'art. 256-*bis* D.lgs. 152/2006 in cui si stabilisce che se il reato viene commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

\*\*\*\*\*

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 150 quote ad un massimo di 1.000 quote.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-secies, 452-octies e soltanto per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore ad un anno

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007).

## **L.2 AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte da TERNA PLUS in nome e/o per conto della Capogruppo e delle altre società del Gruppo in base a contratti di servizio e viceversa, le seguenti:

1. gestione degli aspetti ambientali relativi alle attività di connessione;
2. approvvigionamento per ogni attività in materia ambientale;
3. gestione dei rifiuti;
4. gestione dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
5. esecuzione di verifiche sui cantieri in materia ambientale.

Tutte le Aree a Rischio sopra individuate assumono rilevanza – in via prudenziale - anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte - in nome e/o per conto della Società dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo in virtù della sottoscrizione di contratti di servizi o dell'attribuzione di specifiche deleghe.

Per le attività espletate in nome e/o per conto della Capogruppo la Società deve effettuare le segnalazioni secondo le modalità previste.

La Società è tenuta ad evidenziare alla Capogruppo eventuali criticità derivanti dall'applicazione degli indirizzi strategici che siano in contrasto con il modello adottato.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di TERNA PLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di TERNA PLUS – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole procedurali adottate dalla Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da TERNA PLUS contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da TERNA PLUS in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori tra cui, a titolo esemplificativo:
  - Regolamento per la qualificazione delle imprese;
  - Monitoraggio delle imprese qualificate;
  - Regolamento per gli acquisti;
  - Trasparenza nel processo di approvvigionamento;

3. Manuale del sistema di gestione integrato e le linee guida, procedure, istruzioni operative e note interne adottata da TERNA PLUS in relazione al sistema di gestione ambientale o che possano comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo (es. linee guida "Regolamento per il funzionamento del sistema di gestione ambientale", linee guida "Politica ambientale", istruzione operativa "Segnalazione/reclami ambientali e richiesta di informazioni inerenti l'ambiente, etc.);
4. Norma UNI EN ISO 14001:2004 ("Sistemi di Gestione Ambientale"), contenente le prescrizioni necessarie per garantire un sistema di gestione ambientale volto al contenimento dell'inquinamento, al rispetto dei requisiti legali e al miglioramento in modo continuativo della propria prestazione ambientale.
5. Linee guida, procedure ed istruzioni operative inerenti la Gestione dei Rifiuti (es. linee guida "Gestione dei rifiuti", istruzione operativa "Gestione delle terre e rocce da scavo");
6. Accordi di cooperazione con associazioni ambientaliste volti ad esaminare i temi dell'interazione tra le linee elettriche ad alta tensione e l'avifauna, dell'implementazione dello sviluppo sostenibile delle RTN e della mitigazione dei relativi impatti ambientali (es. accordi di collaborazione con il WWF e la LIPU);
7. Codice etico.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo capitolo L.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati individuati nella presente Parte Speciale.

#### **L.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25 *undecies*, TERNA PLUS ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale "L".

Nella presente Parte Speciale, i comportamenti, le azioni e procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono sempre attuati in conformità allo standard UNI EN ISO 14001:2004 e al sistema di gestione ambientale adottato da TERNA PLUS e certificato dall'Organismo preposto.

Tale standard, la cui adozione non esime in ogni caso TERNA PLUS e ciascun Esponente Aziendale dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua gli adempimenti essenziali affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica, siano intraprese azioni - migliorative e correttive - per garantire la costante conformità al sistema di gestione ambientale adottato.

Fermo restando il completo richiamo di tale Parte Speciale al suddetto sistema di gestione ambientale, si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici applicabili al Gruppo volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

Con riferimento alla gestione delle attività di connessione, in relazione ai possibili impatti sulla biodiversità, sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sul sottosuolo, sull'eco sistema, sulla flora e sulla fauna, la Società:

- A) predispone una periodica valutazione degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi;
- B) ricerca soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle sue attività, anche in maniera più stringente di quanto stabilito dalle disposizioni di legge, sempre nel rispetto degli altri interessi generali che TERNA PLUS è chiamata a garantire (es. sicurezza e continuità del servizio)



elettrico, mantenimento in efficienza del sistema elettrico, suo adeguamento alle necessità produttive e di consumo del Paese, parità di accesso alla rete per gli operatori del settore);

- C) adotta un approccio preventivo, ascoltando direttamente il punto di vista delle principali associazioni ambientaliste e le esigenze espresse dalle istituzioni del territorio dove vengono realizzati degli impianti di rete;
- D) in tema di biodiversità, e in particolare di avifauna, si impegna ad adottare i più moderni dispositivi per minimizzare gli eventuali impatti negativi dei propri impianti (es. utilizzo di dissuasori);
- E) riserva piena attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni, si rende disponibile per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione;
- F) ricerca la messa a punto di sistemi di protezione coerenti con l'ambiente circostante i propri impianti;
- G) permette, sulla base di programmi scientifici concordati con istituti e associazioni di comprovata affidabilità, l'utilizzo dei propri impianti per finalità di tutela, monitoraggio e incremento della biodiversità, nei limiti della sicurezza degli impianti medesimi e del servizio elettrico;
- H) Con specifico riguardo alle attività di progettazione, assicura che il processo si articola nelle seguenti fasi:
  - previsione di possibili soluzioni tecniche e misure cautelative volte a limitare l'impatto che avrà il cantiere sull'ambiente circostante, in relazione al sistema aria-acqua-suolo;
  - effettuazione di indagini preliminari che accertino la natura del sito su cui sorgerà il cantiere stesso e che diano informazioni inerenti l'eventuale presenza

di habitat protetti;

- verifica sul tutte le prescrizioni formulate dall'autorità che ha concesso l'autorizzazione all'apertura del cantiere;
- inserimento, se del caso, nelle specifiche e/o capitolato particolare della fornitura/appalto di eventuali indicazioni integrative volte al rispetto dell'ambiente.

I) Con riguardo ai possibili danni alla vegetazione causati dall'abbattimento di alberi durante la realizzazione dei Cantieri, ivi compresa l'apertura di nuove vie di accesso e di manovra, si impegna a:

- affidarsi, nella fase di caratterizzazione del sito su cui sorgerà il Cantiere, ad un professionista (dottore agronomo o forestale) al fine di catalogare le specie arboree presenti nel sito, differenziando soprattutto in modo dettagliato le piante pregiate e/o le specie protette, nel pieno rispetto degli obblighi di legge;
- informare gli enti locali preposti della presenza di alberi, descrivendone tipologia, quantità e qualità al fine di conseguire l'autorizzazione a procedere;
- informarsi con gli uffici del comune di pertinenza per quanto concerne gli obblighi di legge per la tutela delle specie arboree stabilita dai regolamenti comunali;
- in caso di incidenti occorsi in fase di lavoro o di eventi di origine atmosferica, presentare la relativa denuncia alle autorità competenti e contestualmente ad effettuare le opportune eventuali azioni di ripristino ambientale.

In relazione alla gestione delle emergenze e degli eventi accidentali, la Società:

1) prevede specifiche procedure per la gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare i siti o per la gestione di Bonifiche di siti già contaminati, le quali regolino in particolare:

a) la determinazione dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle attività e delle modalità di comunicazione di tali eventi alle autorità competenti;

b) controlli sulla corretta esecuzione delle attività previste nel progetto di Bonifica;

c) la richiesta, l'ottenimento e la conservazione del certificato di avvenuta Bonifica o dell'autocertificazione relativa ai siti inferiori ai 1000 mq;

d) il riesame periodico e l'eventuale revisione della stessa procedura a valle del verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza.

In relazione alla Gestione dei Rifiuti, la Società:

A) si adopera per una gestione dei rifiuti orientata al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. A tal fine:

- gestisce i rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;

B) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie rifiuti - pericolosi e non pericolosi - al fine di operare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

C) provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;

D) affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate. A tal riguardo, in particolare assicura che:

- in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento. - in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) autorizzazione del mezzo di trasporto dei rifiuti con codici CER di interesse oltreché la tipologia e la targa del mezzo; (c) autorizzazione dell'unità operativa competente dell'affidamento a terzi nel caso in cui il trasportatore sia un soggetto diversa dall'impresa assegnataria; (d) autorizzazione per eventuale trasporto ADR;

E) garantisce la regolare tenuta della documentazione necessaria alla Gestione dei Rifiuti tra cui il registro di carico e scarico che, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, deve essere compilato in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine prevede in apposite procedure e istruzioni operative:

- le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico e del formulario di identificazione;

- i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato;

- i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti;

- la segnalazione da effettuare alle Direzioni competenti affinché adottino gli eventuali provvedimenti che si rendano necessari su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;

F) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;

G) istituisce presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti. A tal fine è necessario garantire che:

- il Deposito Temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i Rifiuti Pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- siano adottati presidi - anche attraverso l'utilizzo di sistemi operativi *ad hoc* - idonei a garantire il costante monitoraggio dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi - nei limiti prescritti - presso i centri di smaltimento;

H) si impegna a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle Direzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;

I) vigila costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

Infine, con particolare riferimento all'esecuzione di verifiche nei cantieri in materia ambientale, il Responsabile di cantiere o altro soggetto all'uopo preposto, riferisce al proprio Responsabile ogni violazione rilevata in materia, affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti che, eventualmente, si renderanno necessari.

## **L.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Ambientali sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di TERNA PLUS eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Reati Ambientali
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni della presente Parte Speciale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

TERNA PLUS garantisce l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati tra l'OdV, i responsabili delle strutture competenti, i Referenti 231 ed ogni altro Esponente Aziendale che, in ogni caso, potranno essere sentiti dall'OdV ogni qualvolta che ciò si renda opportuno.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel capitolo L.4 della presente Parte Speciale ovvero violazioni sostanziali alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.



---

T E R N A G R O U P

**REGOLAMENTO DI COMPLIANCE PER LA  
PREVENZIONE DEI REATI E DEGLI ILLECITI  
AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO PREVISTI  
DAL TESTO UNICO DELLA FINANZA**



## INDICE

1. DESTINATARI DEL REGOLAMENTO	pag. 3
2. SCOPO DEL REGOLAMENTO	pag. 4
3. OPERAZIONI SOSPETTE	pag. 5
3.1 Comportamenti sospetti- <i>Insider trading</i> o manipolazione del mercato	pag. 5
3.2 Comportamenti sospetti - <i>Insider trading</i>	pag. 6
3.3 Comportamenti sospetti – Manipolazione di mercato	pag. 6
4. LA NOZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA	pag. 13
4.1 Esempi di informazioni privilegiate	pag. 18
4.2 <i>Case Study</i>	pag. 23

## **1 - DESTINATARI DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento di *Compliance* (di seguito, il "Regolamento") si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni così come definiti nella Parte Generale del Modello (di seguito, i "Destinatari").

I termini definiti utilizzati nel presente Regolamento sono impiegati nel significato ad essi attribuito nel Modello, salvo sia diversamente indicato.

## 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento costituisce specificazione ed integrazione di quanto già illustrato, in termini di principi generali di comportamento e di attuazione, nella Parte Speciale "E" del Modello.

Esso si pone l'obiettivo di fornire ai Destinatari più esposti al rischio di commissione di un reato/illecito amministrativo di abuso di mercato (es. Comunicazione Esterna e Sostenibilità, Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Affairs, Strategia e Sviluppo, etc..) un utile strumento operativo affinché ciascuno di essi possa valutare l'attitudine del proprio comportamento ad integrare le predette fattispecie, e, conseguentemente, prevenire condotte potenzialmente rilevanti sul piano della responsabilità amministrativa del Gruppo.

In primo luogo, verrà fornito un'esemplificazione, non esaustiva, di condotte e/o operazioni, astrattamente ipotizzabili all'interno del Gruppo, da considerarsi come **comportamenti sospetti**, in quanto idonei ad integrare gli elementi costitutivi tanto dei reati quanto degli illeciti in questione.

In secondo luogo, in considerazione della rilevanza che all'interno della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo assume la gestione dell'informativa pubblica e delle informazioni privilegiate, verranno indicati i tratti essenziali che qualificano un'informazione come "Informazione Privilegiata" (di seguito, al plurale, le "Informazioni Privilegiate").

Attraverso l'analisi di tali requisiti, seguita da un elenco schematico del possibile oggetto dell'informazione, verranno pertanto forniti ai Destinatari dei criteri valutativi in base ai quali orientare la propria condotta.

A conferma del taglio "pratico" del Regolamento, tale breve disamina sarà accompagnata da più *case study* che consentiranno ai Destinatari di applicare i criteri interpretativi anzidetti nella risoluzione di alcune semplici ipotesi di utilizzo di Informazioni Privilegiate.

### **3 - OPERAZIONI SOSPETTE**

L'esemplificazione di seguito proposta si basa principalmente sul Reg. delegato UE 2016/522.

Si precisa che le differenze tra reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, infatti, secondo quanto già evidenziato nel Modello, non incidono sugli elementi strutturali delle condotte sospette.

Tra i comportamenti elencati nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, alcuni di essi non rientrano propriamente nelle aree di attività del Gruppo ovvero, pur rientrando nelle aree di attività del Gruppo, non fanno parte delle Aree a Rischio. Tuttavia, detti comportamenti sono di seguito elencati per ragioni di completezza.

Sono invece state escluse da tale elenco quelle strategie manipolative riconducibili a categorie di soggetti differenti dai Destinatari, per funzioni ed attività svolte, e riconducibili, ad esempio, a dipendenti di società di gestione del risparmio o intermediari finanziari.

#### **3.1- Comportamenti sospetti - *Insider trading* o manipolazione del mercato**

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti che costituiscono possibili segnali di *insider trading* e di manipolazione del mercato:

- 1) partecipazione a gruppi di discussione o *chatroom* su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati (e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti il Gruppo, le sue società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti). Lo scambio di informazioni ottenuto nell'ambito di queste iniziative potrebbe essere suscettibile di determinare una ipotesi di abuso di mercato. Di conseguenza le iniziative in questione possono essere espletate solo se si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;

2) un'inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario (per esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla Società o a soggetti che hanno degli interessi su di essa, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto).

### **3.2 - Comportamenti sospetti - *Insider trading***

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti che costituiscono possibili segnali di *insider trading*:

1) un'operatività significativa tra azionisti rilevanti o manager della Società prima dell'annuncio di un importante evento societario;

2) un'inusuale operatività sulle azioni della Società prima dell'annuncio di informazioni *price sensitive* relative alla stessa. Operazioni che finiscono per determinare improvvise ed inusuali variazioni del controvalore degli ordini e nei prezzi delle azioni prima dell'annuncio al pubblico di informazioni relative a tali azioni.

### **3.3 - Comportamenti sospetti - Manipolazione di mercato**

Qui di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti che costituiscono possibili segnali di manipolazione del mercato:

1) acquisto, anche da parte di soggetti collusi tra loro, di posizioni di uno strumento finanziario sul mercato secondario dopo la collocazione sul mercato primario, per fissare il prezzo a un livello artificiale e generare interesse tra gli investitori — prassi generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi» («colluding in the after-market of an Initial Public Offer where colluding parties are involved»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

- i)* insolita concentrazione di operazioni e/o ordini di compravendita, in termini generali o da parte di una sola persona che utilizza uno o più conti o da parte di un numero limitato di persone;
  - ii)* operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare il prezzo o il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;
- 2) effettuare operazioni o ordini di compravendita in modo tale da impedire che i prezzi dello strumento finanziario scendano al di sotto di un determinato livello o lo superino, principalmente per evitare conseguenze negative derivanti da variazioni del prezzo dello strumento finanziario — prassi generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo» («creation of a floor, or a ceiling in the price pattern»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
  - i)* operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione di negoziazione;
  - ii)* operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento o sia determinante in particolare per il calcolo dei requisiti in materia di margini;
- 3) trarre vantaggio dall'influenza significativa di una posizione dominante sull'offerta o la domanda di meccanismi di consegna di uno strumento finanziario per creare o rendere probabile una distorsione sostanziale dei prezzi ai quali altri soggetti devono consegnare, prendere in consegna o rinviare la consegna al fine di adempiere i propri obblighi — prassi generalmente nota come «abusive squeeze»;
- 4) effettuare negoziazioni o inserire ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di

negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo dello stesso strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione — prassi generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» («inter-trading venues manipulation»). Questa prassi può essere illustrata anche dal seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: effettuare un'operazione, modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di calcolo del prezzo di una qualsiasi altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi;

- 5) aderire ad accordi per la vendita o l'acquisto di uno strumento finanziario senza variazioni degli interessi beneficiari o del rischio di mercato o con il trasferimento dell'interesse beneficiario o del rischio di mercato tra soggetti che agiscono di concerto o in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «wash trades». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
  - i) ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di soggetti durante un determinato periodo di tempo;
  - ii) operazioni o ordini di compravendita che modificano o è probabile che modifichino la valutazione di una posizione senza diminuirne/aumentarne le dimensioni;
- 6) aderire a ordini di compravendita o partecipare a un'operazione o una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come «painting the tape»;
- 7) effettuare operazioni a seguito dell'inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno stesso soggetto o da soggetti diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «improper matched orders». Questa prassi può essere illustrata anche dal

seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità o lo spessore del book di negoziazione (order book) non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione;

- 8) un'operazione o una serie di operazioni progettate per celare la proprietà di uno strumento finanziario violando gli obblighi di comunicazione attraverso il possesso dello strumento finanziario a nome di uno o più soggetti in collusione tra loro. Le comunicazioni sono fuorvianti per quanto riguarda il reale possessore sottostante dello strumento finanziario — prassi generalmente nota come celare la proprietà («concealing ownership»);
- 9) assumere una posizione long (lunga) in uno strumento finanziario e poi effettuare ulteriori attività di acquisto e/o diffondere informazioni positive fuorvianti relative allo strumento finanziario allo scopo di aumentarne il prezzo attirando altri acquirenti. Quando il prezzo è a un livello artificialmente elevato, la posizione long detenuta è liquidata — prassi generalmente nota come «pump and dump»;
- 10) assumere una posizione short (corta) in uno strumento finanziario e poi effettuare ulteriori attività di vendita e/o diffondere informazioni negative fuorvianti relative allo strumento finanziario allo scopo di abbassarne il prezzo attirando altri venditori. Quando il prezzo è sceso, la posizione detenuta viene chiusa — prassi generalmente nota come «trash and cash»;
- 11) inserire quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e/o mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come «quote stuffing»;
- 12) inserire ordini di compravendita o una serie di tali ordini o effettuare operazioni o serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere o aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come «momentum ignition». Questa prassi può essere illustrata anche dall'alto tasso di ordini



cancellati (ad esempio coefficiente ordini-negoziazioni), che può essere associato a un tasso relativo al volume (ad esempio numero di strumenti finanziari per ordine);

13) acquistare o vendere uno strumento finanziario deliberatamente nel momento di riferimento della sessione di contrattazione (ad esempio al momento dell'apertura, della chiusura, del regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come «marking the close». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:

*i)* inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione (order book) centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell'asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto/basso di quanto sarebbe altrimenti;

*ii)* esecuzione di operazioni o presentazione di ordini di negoziazione in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione che, per le loro dimensioni rispetto al mercato, hanno chiaramente un impatto significativo sull'offerta o sulla domanda oppure sul prezzo o sul valore;

*iii)* operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare/ diminuire il prezzo o di aumentare il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;

14) inserire ordini che vengono rimossi prima dell'esecuzione in modo da creare o che sia probabile creare, in modo fuorviante, l'apparenza di domanda o offerta di uno strumento finanziario a quel prezzo — prassi generalmente nota come «inserire ordini senza avere

l'intenzione di eseguirli» («placing orders with no intention of executing them»). Questa prassi può essere illustrata anche dal seguente indicatore aggiuntivo di manipolazione del mercato: ordini di compravendita inseriti a un prezzo tale che aumentano la domanda o diminuiscono l'offerta e hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo di uno strumento finanziario collegato;

- 15) inserire ordini di compravendita che aumentano la domanda (o diminuiscono l'offerta) di uno strumento finanziario, al fine di aumentarne (o diminuirne) il prezzo — prassi generalmente nota come «advancing the bid»;
- 16) diffondere informazioni false o fuorvianti relative al mercato tramite i media, Internet incluso, o con qualsiasi altro mezzo, che provocano o è probabile che provochino variazioni del prezzo di uno strumento finanziario in senso favorevole alla posizione detenuta o a un'operazione programmata dalla persona o dalle persone coinvolte nella diffusione di tali informazioni;
- 17) aprire una posizione in uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo aver comunicato pubblicamente e con grande enfasi il lungo periodo di detenzione dell'investimento — prassi generalmente nota come aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo la sua comunicazione al pubblico («opening a position and closing it immediately after its public disclosure»).

Alla luce del suddetto elenco, i Destinatari, qualora individuino tali comportamenti od eventi connessi a strumenti finanziari emessi dalla Società o ad Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società o strumenti finanziari emessi dalla stessa, sono tenuti a trasmettere all'OdV una segnalazione per ricevere indicazioni in merito. In ogni caso di operazioni sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l'ipotesi di abuso di mercato), che le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della funzione o dell'unità competente e, infine, che ne sia data comunque informativa all'OdV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua e nei limiti consentiti dalla legge, eventuali deroghe a quanto sopra stabilito, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure interne. In questi casi, è inviata immediata informazione all'OdV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Le segnalazioni potranno essere anche indirizzate tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica [OdV\\_TernaPlus@terna.it](mailto:OdV_TernaPlus@terna.it) oppure tramite posta all'indirizzo **Organismo di Vigilanza Modello 231 c/o TERNA PLUS Srl** viale Egidio Galbani, 70 00156 Roma.

#### **4. LA NOZIONE DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA**

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nell'art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014 ("**MAR**").

Secondo quanto previsto dalla MAR e recepito nelle procedure aziendali è opportuno individuare e fornire le seguenti definizioni connesse con il concetto di informazione privilegiata. Pertanto, si ritiene:

1. "Informazione Privilegiata": l'informazione definita come tale ai sensi della normativa vigente e, in particolare, l'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – TERNA PLUS ovvero o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Capogruppo che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Ai fini di quanto precede, si considera in particolare che un'informazione ha un carattere preciso se essa: a) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto a) sui prezzi degli strumenti finanziari, del relativo strumento finanziario derivato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura

circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri di cui sopra in merito alle Informazioni Privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per TERNA PLUS alla luce della significatività delle attività delle predette Società Controllate.

2. "Tipi di Informazioni Rilevanti": i tipi di informazioni che TERNA PLUS ritiene generalmente rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente TERNA PLUS medesima (o una Società

Controllata nei limiti in cui l'informazione rilevi direttamente anche per TERNA PLUS) e che, sulla base delle relative caratteristiche, dell'esperienza e di altre circostanze possono astrattamente assumere, in un successivo momento, natura potenzialmente privilegiata e/o privilegiata.

3. "Informazioni Potenzialmente Privilegiate" (o "Specifiche Informazioni Rilevanti" secondo la definizione delle Linee Guida Consob): specifiche informazioni, che di norma rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti, che a giudizio di TERNA PLUS risultano effettivamente rilevanti in quanto presentano tutte le caratteristiche per poter ragionevolmente divenire, in un secondo, anche prossimo, momento, un'Informazione Privilegiata, ma che ancora mancano di uno o più dei requisiti richiesti per qualificare un'informazione come privilegiata ai sensi della normativa vigente.

Sulla base di tale definizione, pertanto, gli elementi costitutivi che qualificano come privilegiata un'informazione societaria sono i seguenti:

**a) Il carattere preciso**

L'informazione si ritiene di carattere preciso se è relativa a:

- un complesso di circostanze esistenti;
- un evento verificatosi;
- un complesso di circostanze o un evento che si possa prevedere si verificheranno.

A tal riguardo va precisato che è da ritenersi sufficientemente precisa l'informazione che permetta di trarre conclusioni sui

possibili effetti che quel complesso di circostanze o quell'evento potrebbero avere sui prezzi degli strumenti finanziari.

Il riferimento a fenomeni obiettivamente accertabili, o comunque ragionevolmente prevedibili, esclude pertanto la rilevanza di tutte quelle notizie generiche e troppo vaghe, non suffragate da dati oggettivi e quindi non riscontrabili in modo accurato.

Per queste ragioni non appaiono rilevanti le cd. *soft information* e *forward looking information*, ossia l'insieme delle previsioni e stime generali di mere speculazioni e di generiche opinioni.

In base a quanto detto, appare chiaro come il requisito della precisione vale ad escludere dal novero delle Informazioni Privilegiate anche i cd. *rumors*, ossia le voci di mercato prive di riscontri oggettivi.

#### **b) Il fatto di non essere stata ancora resa pubblica**

Il requisito della pubblicità ai fini dell'individuazione della natura privilegiata o meno di un'informazione societaria può intendersi pienamente soddisfatto anche da una diffusione diversa rispetto a quella prescritta dall'art. 114 del TUF: è sufficiente infatti l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo di diffusione, purchè non sia ristretto ad una cerchia limitata di operatori, come accade ad esempio in occasione della comunicazione di notizie durante gli incontri con agenzie di *rating*, intermediari ed investitori istituzionali, rispetto alla quale non può parlarsi di vera e propria pubblicità.

Sembra in ogni caso indispensabile una valutazione caso per caso, per tenere in considerazione le modalità concrete con cui le informazioni siano state fatte circolare.

#### **c) Il riguardare, direttamente o indirettamente<sup>1</sup>, uno o più strumenti finanziari, ovvero uno o più emittenti di tali strumenti finanziari**

Le informazioni possono concernere eventi politici, ambientali, economici, sociali che possano influenzare l'attività o la

---

<sup>1</sup> Solo ai fini dell'applicabilità degli artt. 184 e 187-bis del TUF.

struttura dell'emittente oppure il settore di mercato in cui esso opera.

In primo luogo, rientrano in questa nozione le cd. *corporate information*, cioè le notizie generate all'interno dell'emittente e attinenti alla sua organizzazione interna, situazione patrimoniale, reddituale, ed alle sue prospettive di sviluppo (es. importanti accordi con altre imprese, contratti o acquisizioni, cambiamento nelle prospettive reddituali).

In secondo luogo, vi rientrano le cd. *market information*, ovvero tutte quelle notizie che, pur non riguardando direttamente un organismo societario, bensì il mercato in cui lo stesso svolge la propria tipica attività, finiscono con il riflettersi ugualmente sull'organismo stesso o sugli strumenti finanziari che questo ha emesso.

**d) L'attitudine, se resa pubblica, ad influire in maniera sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari**

Tale potenzialità alternativa rileva indifferentemente dal segno del risultato, positivo o negativo, cagionato ovvero cagionabile, trattandosi di un'idoneità che rileva anche se solo potenziale.

L'elemento essenziale, secondo il comma 4 dell'art. 181 TUF, è che si tratti di un'influenza sensibile, e quindi talmente significativa da indurre un "investitore ragionevole" ad utilizzare tale informazione come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

\*\*\*\*\*

Per una sintetica analisi del possibile contenuto dell'informazione, in connessione con la sua attitudine ad influire sul prezzo di mercato degli strumenti finanziari dell'emittente, si rinvia alla tabella qui di seguito riportata.



## 4.1 Esempi di informazioni privilegiate<sup>2</sup>

### **CORPORATE INFORMATION**

<b>Informazioni relative a cambi di controllo e patti parasociali</b>	- modifiche negli assetti di controllo in virtù della stipulazione di nuovi patti di sindacato, di voto, etc.
<b>Informazioni relative al management ed agli organi sociali</b>	- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci; - cambiamenti nel personale strategico della società (es. Direttore Generale, CAO, etc.).
<b>Informazioni sulla struttura societaria e finanziaria</b>	- operazioni che coinvolgono il capitale (es. aumento attraverso la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, riduzioni per perdite; emissione di strumenti di debito o di warrant per l'acquisto o sottoscrizione di azioni; - operazioni modificative della struttura societaria (es. fusioni/scissioni; <i>spin-off</i> ); - operazioni sulle azioni proprie (es. programmi di riacquisto, programmi di <i>stock option</i> ); - ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali che influiscano sulla posizione patrimoniale, economica o finanziaria dell'emittente; - transazioni su altri strumenti finanziari quotati; - acquisto o vendita di partecipazioni azionarie o di

<sup>2</sup> Fonti consultate: Regolamento Emittenti; Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006; linee guida del CESR 06-562b pubblicate nel luglio 2007 (“*Market Abuse Directive Level 3 – Second set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market*”).

	<p>altri <i>asset</i> significativi o rami di attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi di valore significativo (es. contratti di appalto, contratti di fornitura, <i>joint venture</i>, etc.);</li> <li>- offerte di acquisto da parte di terzi.</li> </ul>
<b>Informazioni sui parametri di negoziazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche nei diritti degli strumenti finanziari quotati;</li> <li>- inclusione/esclusione da indici di mercato;</li> <li>- informazioni sui dividendi (es. data del pagamento, data dello stacco, cambiamenti nella politica di pagamento);</li> <li>- possibile presentazione di domanda di ammissione alla negoziazione in un nuovo mercato.</li> </ul>
<b>Informazioni sulla continuità aziendale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avvio di procedure concorsuali o emanazione di richieste di avvio di procedure concorsuali;</li> <li>- scioglimento o verificarsi di una causa di scioglimento;</li> <li>- revoca o cancellazione di linee di credito da parte di una o più banche.</li> </ul>
<b>Informazioni su controversie legali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- procedimenti penali ex D.Lgs. 231/01;</li> <li>- cause di lavoro significative (ad es. licenziamento collettivo);</li> <li>- responsabilità da prodotto o significativi casi di danno ambientale.</li> </ul>
<b>Informazioni di carattere economico-contabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricezione di offerte di acquisto di importanti <i>asset</i>;</li> <li>- variazioni significative nella valutazione degli attivi di</li> </ul>

	<p>bilancio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche sugli utili o le perdite attese;</li> <li>- diminuzione del valore di brevetti o diritti o beni immateriali dovuti a innovazioni di mercato;</li> <li>- distruzione di merci non assicurate per un valore significativo;</li> <li>- approvazione di dati contabili di periodo e diffusione di dati contabili preconsuntivi;</li> <li>- diffusione di dati provvisionali o di obiettivi quantitativi;</li> <li>- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione o altre circostanze significative attinenti al processo di revisione (es. giudizio con rilievi, giudizio negativo ovvero dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio);</li> <li>- insolvenza dei debitori rilevanti;</li> <li>- aumento o diminuzione nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;</li> <li>- operazioni con parti correlate di cui all'art. 71-bis del Regolamento Emittenti.</li> </ul>
<b>Informazioni su imminenti provvedimenti legislativi o amministrativi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi normativi che riguardano alcuni aspetti dell'attività dell'emittente;</li> <li>- nuova regolamentazione che incida su una certa tipologia di strumenti finanziari.</li> </ul>
<b>Informazioni sullo sviluppo del business</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ingresso o ritiro da un settore di business;</li> <li>- variazioni significative nell'organizzazione del business;</li> <li>- modifiche significative nella politica di investimento</li> </ul>

	dell'emittente; - <i>performance</i> operative di <i>business</i> ; - nuove licenze, brevetti, marchi registrati; - creazione di processi o prodotti innovativi.
--	---

### **MARKET INFORMATION**

- Dati e statistiche pubblicate da istituzioni di statistica (es. dati sull'inflazione e altre statistiche);
- Pubblicazione di <i>report</i> di agenzie di <i>rating</i> ;
- Pubblicazione di ricerche, raccomandazioni o suggerimenti concernenti il valore di strumenti finanziari quotati;
- Decisioni della Banca Centrale relative ai tassi di interesse;
- Decisioni del Governo in materia di tassazione, politica industriale, gestione del debito, etc.;
- Decisioni relative a variazioni nelle regole di funzionamento degli indici di mercato, specialmente per quanto riguarda la loro composizione;
- Decisioni concernenti regole di <i>governance</i> dei mercati regolamentati e non;
- Decisioni delle autorità garanti della concorrenza e del mercato concernenti le società quotate e provvedimenti delle Autorità di settore (ad es. provvedimenti tariffari);
- Provvedimenti autoritativi rilevanti di organi di governo, regionali o locali o di altri organismi pubblici;
- Modifiche relative alle modalità di negoziazione (es. informazioni relative alla negoziazione di strumenti finanziari di una emittente in altro segmento di mercato; cambiamenti da vendite continue a vendite all'asta);
- Cambiamento degli operatori del mercato o delle condizioni di mercato.

In relazione agli esempi appena indicati, appare comunque chiaro che, al di là di ogni possibile inquadramento in categorie, l'apprezzamento in merito alla rilevanza di ogni singolo evento andrà effettuato **caso per caso**, avendo riguardo ad ogni possibile elemento che in combinazione con altri particolari possa condurre, attraverso un ragionamento logico-induttivo, a valutare la rilevanza di un'informazione societaria.

Così, ad esempio, in relazione alla notizia di dimissioni di un componente del consiglio di amministrazione, dovranno essere adeguatamente considerate, da un lato, le ragioni delle sue dimissioni, dall'altro, anche l'importanza del ruolo da lui ricoperto, ad esempio in ragione delle deleghe di cui è titolare e delle sue competenze specifiche.

Allo stesso modo, le operazioni di finanza straordinaria rileveranno a seconda delle maggiori o minori dimensioni quantitative delle stesse.

Alla luce di tale breve trattazione, al fine di agevolare i Destinatari nella valutazione delle circostanze idonee a rendere privilegiata un'informazione societaria e della loro possibile idoneità, in caso di divulgazione, a costituire presupposto oggettivo per il reato e l'illecito amministrativo di *insider trading* di cui agli artt. 184 e 187-*bis* del TUF, verranno indicate una serie di ipotesi, tutte risolvibili sulla base degli strumenti interpretativi forniti in tale Regolamento, ma che costituiscono dei meri esempi fermo restando che la valutazione andrà effettuata caso per caso secondo le vigenti procedure aziendali.

## **4.2 CASE STUDY**

### **CASO N. 1**

L'Amministratore Delegato della Società rivela in anteprima ad un amico che, in occasione della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, verranno discusse manovre certamente destinate ad incidere sensibilmente sul futuro della Società stessa, concernenti tra l'altro l'investimento nell'acquisto di nuovi rilevanti *asset*.

E' da ritenersi privilegiata tale tipo di informazione?

### **Risposta**

Si: si tratta infatti di un'informazione non ancora resa pubblica, precisa, in quanto relativa ad un evento che si può ragionevolmente prevedere che si verificherà, e potenzialmente idonea ad incidere sul prezzo degli strumenti finanziari della Società.

### **CASO N. 2**

Un revisore contabile della Società esprime ad un amico, in via confidenziale, alcune perplessità circa le modalità con cui è stato redatto il bilancio societario, lasciando intendere che la società di revisione addiverrà probabilmente alla redazione di un giudizio negativo sul bilancio stesso.

L'informazione rivelata all'amico è da intendersi privilegiata?

### **Risposta**

Si, trattandosi di un'informazione dal carattere preciso (in virtù della provenienza della stessa da un soggetto direttamente coinvolto nell'attività di revisione del bilancio e del riferimento ad un evento ragionevolmente prevedibile), non ancora resa pubblica (trattandosi di un bilancio per il quale sono ancora in atto tutte le attività propedeutiche alla sua certificazione) ed in grado di incidere sul prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

### **CASO N. 3**

L'Amministratore Delegato della Società comunica ad un amico di aver accertato, a seguito di verifiche effettuate presso la Procura competente, di essere stato appena iscritto nel registro

degli indagati, insieme alla Società, per il reato di false comunicazioni sociali ed ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tale notizia può considerarsi privilegiata?

E se sì, qualora l'Amministratore Delegato la comunichi al proprio avvocato di fiducia, può configurarsi la fattispecie di *insider trading*?

### **Risposta**

A meno che la notizia non sia stata immediatamente resa pubblica, essa potrebbe validamente rientrare nella nozione di cui all'art. 181 TUF, essendo pienamente circostanziata e capace di generare grosse incertezze sull'andamento del titolo nel mercato mobiliare.

Quanto alla sua comunicazione ad un avvocato, è chiaro che tale divulgazione risulta legittima ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 184 TUF (e dell'art. 187-*bis* TUF con riguardo all'illecito amministrativo), in quanto rivelata ad un soggetto nell'ambito dell'esercizio della sua attività lavorativa.

### **CASO N. 4**

Il responsabile dell'Area Risorse Umane e Organizzazione della Società confida ad un familiare che in occasione del prossimo Consiglio di Amministrazione verrà deliberata l'attribuzione in *outsourcing* dell'attività di *recruiting* dei nuovi dipendenti.

Tale informazione è privilegiata?

### **Risposta**

No, poiché nonostante l'informazione rivesta il carattere della precisione, e nonostante si tratti di "informazione non ancora resa pubblica", non costituisce una notizia connotata dalla cd. *price sensitivity*.

### **CASO N. 5**

Il responsabile *Audit* della Società, nell'ambito della propria attività lavorativa, viene informato dal responsabile dell'Area Finanza e Controllo di variazioni significative nella valutazione degli attivi di bilancio.

In occasione di un convegno sul miglioramento della rete e del servizio energetico, comunica tale notizia ad un' amica, collega dell'Area Operativa.

L'informazione da lui diffusa è da ritenersi privilegiata, e dunque la sua comunicazione vale ad integrare gli estremi del reato di *insider trading*?

### **Risposta**

Si: oltre a trattarsi di un'informazione precisa e non ancora resa pubblica, anche in questo caso si tratta di un'informazione concretamente idonea ad incidere sul mercato. Quanto alla configurabilità della fattispecie di *insider trading*, a nulla vale il rilievo secondo cui la comunicazione è avvenuta tra colleghi. Ed infatti, trattandosi di una notizia relativa alle poste di bilancio comunicata ad un responsabile dell'Area Operativa, sarà facile affermare che la comunicazione è avvenuta al di fuori del normale esercizio della propria funzione, non potendo dunque rientrare nell'esenzione di cui al comma 1 lett. b) degli artt. 184 e 187- *bis* del TUF: tali disposizioni, infatti, escludono la configurabilità del reato/illecito amministrativo di *insider trading* quando la comunicazione sia avvenuta nel "*normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio*"<sup>3</sup>

### **CASO N. 6**

Il responsabile dell'Area *Investor Relations*, a conoscenza dell'assai probabile conclusione di una rilevante operazione di acquisizione da parte della Società, per l'identità della società target e per il valore complessivo dell'operazione, acquista un considerevole quantitativo di azioni della Società. Quando tutto ormai lasciava pensare ad un esito positivo della predetta operazione, la stessa invece non viene conclusa.

E' da ritenersi privilegiata l'informazione da lui utilizzata? E se sì, il suo comportamento potrebbe rilevare in tema di *insider trading*?

---

<sup>3</sup> Con riguardo all'interpretazione di tale esenzione, appare opportuno richiamare il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia del 22 novembre 2005, causa C- 384/02: pur affermando che l'individuazione dei casi che rientrano "nel normale ambito dell'esercizio di un lavoro, di una professione o di funzioni"- di cui all'art. 3 lett. a) della Direttiva n .89/592/CEE (interamente recepito dalla Direttiva 2003/6/CE attualmente in vigore)- dipende in larga misura dalle norme nazionali che disciplinano la questione, la Corte subordina la portata dell'esenzione al verificarsi di due condizioni: 1) che esista uno stretto legame tra la comunicazione e l'esercizio del lavoro, della professione o delle funzioni; e b) che tale comunicazione sia strettamente necessaria a tale esercizio→ cd. criteri della **connessione** e della **necessità**.



### **Risposta**

Si. L'informazione presenta tutti i requisiti prescritti dall'art. 181 TUF: quanto alla configurabilità della fattispecie di *insider trading*, non è rilevante il raggiungimento di un profitto da parte di colui il quale utilizza l'informazione: il reato, infatti, si perfeziona a seguito del mero compimento dell'operazione, indipendentemente dall'esito della stessa.

### **CASO N. 7**

Il *CFO* della Società, in occasione di un evento privato, comunica ad alcuni investitori professionali delle previsioni assolutamente ottimistiche sull'immediato futuro, rivelando, altresì, ad ulteriore conferma di tali notizie, la ricezione da parte della Società di un consistente numero di nuovi ordini e la conseguente decisione di investire nella costruzione di nuovi impianti; informazioni, peraltro, in aperto contrasto con gli ultimi comunicati stampa, immediatamente precedenti, diffusi al pubblico.

A seguito di tale *disclosure*, alcuni dei partecipanti a tale evento privato effettuano numerose operazioni sui titoli della Società.

E' da ritenersi privilegiata tale tipo di informazione? Può ritenersi integrata la fattispecie di *insider trading*?

### **Risposta**

Si: trattasi di Informazioni Privilegiate, in quanto non ancora rese pubbliche, di carattere preciso e destinate ad incidere sul prezzo degli strumenti finanziari della Società<sup>4</sup>.

### **CASO N. 8**

Il *Finance Director* della Società comunica ad un amico che il giorno seguente sarebbe stata annunciata l'esistenza di un'offerta di acquisto relativa alla Società.

---

<sup>4</sup> Caso tratto dal *Memorandum decision and order* del 1 settembre 2005 emesso dalla SEC (*Securities and exchange commission*), autorità di vigilanza del mercato statunitense, nei confronti del sig. Kenneth Goldman, CFO della Sibiel Systems Inc., accusato di aver disvelato informazioni societarie non ancora rese pubbliche.

Qualche giorno dopo lo stesso *Finance Director* gli comunica, altresì, di aver ricevuto un'offerta definitiva dalla società interessata all'acquisto.

Tra tale comunicazione e l'annuncio pubblico di accettazione dell'offerta, l'amico acquista un grande quantitativo di azioni, rivendute, dopo tale pubblico annuncio a prezzo notevolmente superiore.

E' da ritenersi privilegiata l'informazione utilizzata dall'amico? E se sì, il suo comportamento potrebbe rilevare ai sensi degli artt. 184 e 187-*bis* del TUF?

### **Risposta**

Sì, in quanto l'informazione presenta tutti i requisiti di cui all'art. 181 TUF, poichè ben determinata nel contenuto, attendibile, tenuto conto della vicinanza dell'informatore alla fonte, e rilevante, nel senso che un investitore comune considererebbe tale tipo di informazione essenziale ai fini della determinazione dei termini di una transazione in un mercato quotato.

Pertanto, la sua rivelazione ad un soggetto estraneo alla Società, non tenuto, in relazione alla sua attività a venire a conoscenza di tale informazione, vale ad integrare la fattispecie di *insider trading*<sup>5</sup>.

### **CASO N. 9**

Il responsabile dell'Area Relazioni Esterne e Comunicazione della Società, addetto alla gestione dei rapporti con i media, viene messo a conoscenza dal *CEO*, in diverse occasioni, del contenuto di alcuni comunicati stampa di imminente diffusione, relativi rispettivamente alle previsioni semestrali di fatturato, ai risultati di bilancio infrannuale ed alla nomina di un nuovo *CEO*.

Prima degli annunci ufficiali, il responsabile della Area Relazioni Esterne e Comunicazione effettua operazioni di acquisto e successiva vendita degli strumenti finanziari, ottenendo un notevole profitto.

Le informazioni rivelate possono considerarsi privilegiate? E se sì, può il comportamento del *CEO* considerarsi una tipica

---

<sup>5</sup> Caso tratto dalla *Final notice* del 3 novembre 2004 con cui la FSA, autorità di vigilanza del mercato londinese (LSA) ha irrogato al Sig. Smith, *Finance Director* di I Feel Good (Holdings) PLC, la pena pecuniaria di £ 15.000 per il reato di "*improper disclosure*", corrispondente all'ipotesi di cui al comma 1 lett. b) degli artt. 184 e 187- *bis* del TUF.

condotta di *insider trading*? E quella del responsabile dell' Area Relazioni Esterne e Comunicazione ?

**Risposta**

Tali informazioni presentano indiscutibilmente tutti i requisiti previsti dall'art. 181 TUF: quanto alla configurabilità o meno della condotta di *insider trading*, esso sarà prospettabile solo in capo al responsabile dell' Area Relazioni Esterne e Comunicazione, ma non anche in capo al CEO. Ed infatti quest'ultimo rivela le informazioni al primo nell'esercizio delle sue specifiche funzioni al fine di garantirgli una preparazione adeguata e tempestiva nella gestione dei rapporti con i media<sup>6</sup>.

**CASO N. 10**

Nel caso di trattative relative ad una acquisizione societaria da parte del Gruppo è possibile che la conclusione di un accordo preliminare in merito possa costituire di per sé un'informazione privilegiata?

**Risposta**

Sì, la MAR ha espressamente previsto che una particolare circostanza o evento di un processo prolungato possa costituire di per sé un'informazione privilegiata.

---

<sup>6</sup> Caso tratto dalla *Final Notice* del 7 luglio 2004, con cui la FSA ha irrogato al Sig. Peter Braken, responsabile della funzione Comunicazione della Whitehead Mann LLP, la pena pecuniaria di £ 15.000 per il reato di "*misuse of information*", corrispondente all'ipotesi di cui al comma 1 lett. a) degli artt. 184 e 187-bis del TUF.